

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

1o marzo 2021

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

| | | |
|--------------|---|----|
| 2021/C 71/01 | Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sulle modalità di compilazione del modello standard di formulario di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri | 1 |
| 2021/C 71/02 | Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico Programma di lavoro 2021-2022 ⁽¹⁾ | 47 |
| 2021/C 71/03 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV) ⁽¹⁾ | 56 |
| 2021/C 71/04 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10132 — Blackstone/B&I/Applegreen) ⁽¹⁾ | 57 |
| 2021/C 71/05 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) ⁽¹⁾ | 58 |
| 2021/C 71/06 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10155 — OTTP/SL GIO II/SGI) ⁽¹⁾ | 59 |
| 2021/C 71/07 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10140 — EFMS/VFME/FocusVision/Confermit/Dapresy) ⁽¹⁾ | 60 |

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

| | | |
|--------------|--|----|
| 2021/C 71/08 | Tassi di cambio dell'euro — 26 febbraio 2021 | 61 |
|--------------|--|----|

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

| | | |
|--------------|---|----|
| 2021/C 71/09 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 62 |
| 2021/C 71/10 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 64 |
| 2021/C 71/11 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10156—TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 66 |
| 2021/C 71/12 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10099 — Arch/Kelso/Warburg/Watford) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 68 |
| 2021/C 71/13 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10047 — Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies) ⁽¹⁾ | 70 |

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sulle modalità di compilazione del modello standard di formulario di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri

(2021/C 71/01)

Indice

| | <i>Pagina</i> |
|---|---------------|
| 1. Scopo del documento di orientamento | 3 |
| 2. Finalità della relazione annuale | 3 |
| 3. Quadro giuridico | 3 |
| 4. Definizioni | 4 |
| 5. Ambito di applicazione della relazione annuale | 5 |
| 6. Periodo di riferimento della relazione e presentazione delle relazioni annuali | 6 |
| 7. Rapporti con altre relazioni specifiche | 6 |
| 8. Orientamenti generali | 7 |
| 9. Orientamenti per la compilazione del modello standard di formulario della relazione annuale | 7 |
| PARTE I | 7 |
| 1. Introduzione | 7 |
| 2. Misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PCNP, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali misure | 8 |
| 3. Modifiche al piano di controllo nazionale pluriennale | 7 |
| 4. Tariffe o diritti | 9 |
| PARTE II | 10 |
| A. Informazioni comuni | 10 |
| A.1. Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto | 10 |
| A.2. Esiti dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nel quadro del PCNP dello Stato membro | 10 |
| A.3. Tipo e numero di casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, per settore, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti | 11 |

| | |
|---|----|
| B. Informazioni per sezione | 11 |
| Sezione 1. Alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti | 11 |
| Sezione 2. Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi | 18 |
| Sezione 3. Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori | 20 |
| Sezione 4. Prescrizioni in materia di salute animale | 22 |
| Sezione 5. Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati | 25 |
| Sezione 6. Prescrizioni in materia di benessere degli animali | 27 |
| Sezione 7. Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante | 29 |
| Sezione 8. Prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi | 31 |
| Sezione 9. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici | 32 |
| Sezione 10. Uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite | 32 |

1. Scopo del documento di orientamento

Scopo del presente documento di orientamento è coadiuvare gli Stati membri nella presentazione di informazioni e dati nella relazione annuale sull'attuazione dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) in un modello standard di formulario.

Il presente documento di orientamento è inteso ad assistere le autorità nazionali nell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione ⁽²⁾. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.

2. Finalità della relazione annuale

Gli Stati membri redigono la relazione annuale al fine di:

- a) rispettare gli obblighi giuridici in materia di presentazione di relazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
- b) garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2017/625 e facilitare la raccolta e la trasmissione di dati comparabili e la successiva compilazione di tali dati nelle statistiche dell'Unione;
- c) utilizzarla per aggiornare e rivedere il PCNP.

Il processo di raccolta e analisi dei dati in vista dell'elaborazione della relazione annuale può facilitare il riesame da parte degli Stati membri dell'efficacia dei loro sistemi dei controlli e contribuire allo sviluppo e al costante perfezionamento degli stessi.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:

- d) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
- e) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
- f) il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625; e
- g) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 139 di tale regolamento.

Tali informazioni possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione delle relazioni annuali.

A norma dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione deve tener conto delle informazioni fornite nelle relazioni annuali al momento di elaborare la propria relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri.

3. Quadro giuridico

L'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 recita:

«1. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente:

- a) eventuali modifiche al suo PCNP per tener conto dei fattori di cui all'articolo 111, paragrafo 2;
- b) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nel quadro del suo PCNP;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).

- c) il tipo e il numero di casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti, per area;
- d) le misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PCNP, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali misure; e
- e) un link alla pagina web dell'autorità competente contenente le informazioni pubbliche sulle tariffe o i diritti di cui all'articolo 85, paragrafo 2».

4. Definizioni

Nel presente documento di orientamento si fa riferimento alle definizioni stabilite nella pertinente normativa dell'Unione e, in particolare, alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2017/625. In particolare è opportuno rilevare le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625:

- a) «controlli ufficiali»: attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento, al fine di verificare:
 - il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale;
- b) «altre attività ufficiali»: attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

Oltre alle definizioni di cui sopra, ai fini del presente documento di orientamento si dovrebbe tener conto dei seguenti approcci.

a) *Come conteggiare i controlli ufficiali*

L'approccio per il conteggio dei controlli ufficiali si basa sull'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, in base al quale, per ogni controllo ufficiale effettuato dalle autorità competenti, esse devono elaborare una documentazione scritta, che può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico. Ai fini della preparazione delle relazioni annuali da parte degli Stati membri, i controlli ufficiali dovrebbero essere conteggiati sulla base di tale documentazione.

Durante un controllo ufficiale le autorità competenti possono utilizzare metodi o tecniche diversi e svolgere attività in più settori tra quelli indicati all'articolo 1, paragrafo 2, anche nel rispetto di norme diverse ⁽⁵⁾ all'interno di tali settori. La documentazione scritta del controllo ufficiale dovrebbe rispecchiare tali attività e le autorità competenti dovrebbero indicarle nella relazione (per esempio un campione ufficiale che dà luogo a più analisi relative a cinque norme differenti = cinque risultati di analisi/relazioni di laboratorio = controlli ufficiali ai sensi di cinque norme differenti; una visita/ispezione riguardante tre norme differenti = controlli ufficiali ai sensi di tre norme differenti).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

⁽⁵⁾ Elenchi indicativi non esaustivi di norme, intesi come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da includere nella relazione, sono riportati negli allegati da I a X del presente documento di orientamento.

Se le autorità competenti effettuano un controllo ufficiale su un operatore/uno stabilimento con diverse attività (ad esempio trasformazione di prodotti della pesca e deposito frigorifero per le merci) e se le autorità competenti si occupano di due o più di tali attività, le autorità competenti dovrebbero, nella relazione, indicare i controlli per attività, ove possibile.

b) *Come conteggiare gli operatori/stabilimenti*

Gli operatori registrati e gli stabilimenti riconosciuti possono svolgere attività diverse per le quali norme diverse della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare prevedono requisiti specifici. Le autorità competenti tengono elenchi aggiornati di tali operatori e stabilimenti, comprese le loro attività. Pertanto nel conteggio del numero di operatori e/o stabilimenti le autorità competenti dovrebbero tener conto delle attività che svolgono e includerli nelle corrispondenti categorie (ad esempio, se uno stabilimento svolge sia attività all'ingrosso che attività al dettaglio, tale stabilimento dovrebbe essere conteggiato sia nella categoria all'ingrosso che in quella al dettaglio).

c) *Come conteggiare i casi di non conformità*

Ai fini del presente documento di orientamento, una non conformità corrisponde a una violazione delle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

L'approccio al conteggio delle non conformità si basa sull'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in base al quale l'operatore è informato tempestivamente per iscritto dalle autorità competenti in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali. Ai fini della preparazione delle relazioni annuali da parte degli Stati membri, i casi di non conformità dovrebbero essere conteggiati sulla base di una comunicazione scritta dell'autorità competente all'operatore.

Nel corso di un controllo ufficiale le autorità competenti possono individuare casi di non conformità nell'attuazione di:

- norme diverse in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 [ad esempio tre atti giuridici nel settore dei mangimi — articolo 1, paragrafo 2, lettera c)], oppure
- norme nell'ambito di settori diversi [ad esempio un atto giuridico nel settore della salute animale — articolo 1, paragrafo 2, lettera d) — e due atti giuridici nel settore del benessere degli animali — articolo 1, paragrafo 2, lettera f)].

La comunicazione scritta dell'autorità competente all'operatore, che identifica i casi di non conformità, dovrebbe rispecchiare tali casi e le autorità competenti dovrebbero indicarli nella relazione.

d) *Azioni e misure amministrative e giudiziarie*

A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, qualora sia accertato un caso di non conformità, le autorità competenti adottano le misure opportune per assicurare che gli operatori interessati pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi. Le misure adottate dalle autorità competenti dovrebbero essere indicate nella relazione all'interno di due categorie: amministrative e giudiziarie.

Le azioni/misure amministrative sono quelle che ricadono nel mandato dell'autorità competente e sono introdotte da quest'ultima.

Le azioni/misure giudiziarie sono quelle che rientrano nelle competenze delle autorità giudiziarie e che sono pertinenti per i casi di non conformità che l'autorità competente ha deferito all'autorità giudiziaria.

È possibile che il numero di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti o di competenza dell'autorità giudiziaria non corrisponda automaticamente al numero di non conformità rilevate.

5. **Ambito di applicazione della relazione annuale**

La relazione annuale dovrebbe riguardare l'ambito di applicazione del PCNP preparato a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, di tale regolamento.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni e dati sui controlli all'importazione e sui controlli sugli scambi intra-UE già quando utilizzano il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Pertanto tali informazioni e dati non dovrebbero far parte della relazione annuale.

Gli Stati membri non sono tenuti a includere nella loro relazione annuale informazioni su altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate altre attività ufficiali ⁽⁶⁾.

Analogamente non è necessario comunicare nella relazione annuale i dati sul controllo dei requisiti di condizionalità a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 ⁽⁷⁾ della Commissione.

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia presentare informazioni e dati sui controlli ufficiali che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, devono effettuare a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, laddove tali controlli individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

Elenchi indicativi non esaustivi di norme, intesi come orientamento per quanto riguarda le informazioni da comunicare nel modello standard di formulario per la relazione annuale, sono riportati negli allegati da I a X.

6. Periodo di riferimento della relazione e presentazione delle relazioni annuali

A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione le loro relazioni annuali entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relazioni, utilizzando il modello standard di formulario adottato dalla Commissione. Tale modello standard di formulario è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Pertanto le prime relazioni annuali che utilizzeranno tale modello standard di formulario dovranno essere presentate alla Commissione entro il 31 agosto 2021.

7. Rapporti con altre relazioni specifiche

Il regolamento (UE) 2017/625 lascia impregiudicate le disposizioni specifiche dell'Unione relative ai controlli ufficiali. Pertanto la relazione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 non sostituisce le relazioni annuali o altre relazioni su altri controlli ufficiali previste da altri atti legislativi dell'Unione.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione integra, quando possibile, i modelli standard di formulario adottati dalla Commissione per la presentazione di altre relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Esempi di tale integrazione sono le relazioni degli Stati membri sulle informazioni e sui dati relativi ai controlli ufficiali sui materiali a contatto con gli alimenti, sull'irradiazione degli alimenti, sulla registrazione e sull'identificazione degli animali e sui dati riguardanti la produzione biologica.

Gli ambiti di applicazione degli obblighi in materia di stesura di relazioni di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (UE) 2017/625, e all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono simili. Inoltre il termine di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato allineato a quello dell'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Pertanto gli Stati membri dovrebbero includere nella loro relazione annuale le questioni da indicare a norma dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (precisamente nella parte II, sezione 8, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723).

⁽⁶⁾ A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l'articolo 113 di tale regolamento non si applica ad altre attività ufficiali.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

I controlli ufficiali effettuati ai fini dei programmi di controllo coordinati (articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625) dovrebbero essere inclusi nella relazione annuale. I controlli effettuati nell'ambito di tali programmi sono considerati controlli ufficiali e, anche se i loro risultati devono essere comunicati secondo le modalità definite dal programma, dovrebbero essere inclusi anche nella relazione annuale. Si potrebbe aggiungere un'osservazione nella pertinente casella di testo, segnalando l'avvenuta attuazione di tale programma.

8. Orientamenti generali

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede un approccio basato su sistemi ai controlli ufficiali da parte degli Stati membri. Un aspetto essenziale consiste nel compilare e analizzare i risultati dei controlli ufficiali e nel trarre le relative conclusioni in vista della definizione di azioni correttive appropriate, basate su sistemi, nonché dell'adeguamento o della modifica, se del caso, del PCNP. La relazione annuale dovrebbe pertanto costituire una sintesi di tale attività.

Un semplice resoconto statistico del numero dei controlli ufficiali non sarebbe sufficiente a soddisfare tale condizione. Ai fini della compilazione della relazione annuale, gli Stati membri dovrebbero fornire una panoramica dei risultati nazionali complessivi o aggregati su cui si basa l'analisi dei risultati dei controlli ufficiali.

Le questioni da affrontare nella panoramica e nell'analisi dei risultati dei controlli ufficiali sono indicate nella sezione 9 del presente documento di orientamento. L'analisi di tali risultati potrebbe identificare delle tendenze e riflettere sul loro significato e sulle possibili conseguenze future per i controlli ufficiali.

Ai fini della compilazione dei dati di controllo grezzi, laddove la normativa dell'Unione prescriva la raccolta di dati per l'elaborazione di relazioni specifiche in merito ai settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, l'analisi dei risultati dei controlli ufficiali per il settore in questione dovrebbe basarsi su tali dati.

In mancanza di tali disposizioni, per la compilazione dei dati gli Stati membri dovrebbero seguire il modello standard di formulario per la relazione annuale.

Ai fini della classificazione di eventuali non conformità, è opportuno applicare per l'elaborazione delle relazioni annuali la classificazione eventualmente prevista dalla legislazione dell'Unione. In assenza di disposizioni specifiche, gli Stati membri dovrebbero seguire la classificazione delle non conformità nel modello standard di formulario per la relazione annuale.

Ai fini dei controlli che deve svolgere ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione può imporre agli Stati membri di fornire dati di base a conferma dei risultati e dell'analisi dei controlli ufficiali presentati nella relazione annuale; tali dati devono essere pertanto conservati e, se richiesti, forniti alla Commissione (articolo 119, lettera b), di tale regolamento).

9. Orientamenti per la compilazione del modello standard di formulario della relazione annuale

Il modello standard di formulario della relazione annuale figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le informazioni e i dati utilizzando la versione elettronica del modello standard di formulario fornito nella «Relazione annuale sui controlli ufficiali» (AROC) nella piattaforma SANTE per la raccolta dei dati (nell'ambito dell'IMSOC).

Il titolo della relazione annuale è il seguente:

«Relazione annuale presentata da (introdurre lo Stato membro) — Periodo dall'1.1.(introdurre l'anno di riferimento) al 31.12.(introdurre l'anno di riferimento)».

PARTE I

Le seguenti rubriche numerate corrispondono a quelle del modello standard di formulario della relazione annuale di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/723.

1. Introduzione

Questa sezione si compone di una casella di testo, numerata 1, per testo libero.

Gli Stati membri possono presentare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici e le problematiche che hanno dovuto affrontare durante l'anno di riferimento nell'attuazione del proprio PCNP. Se la relazione annuale riguarda il primo o l'ultimo anno di attuazione del PCNP, è opportuno tenerne conto.

È possibile inserire una dichiarazione sul livello generale di conformità alle norme del regolamento (UE) 2017/625, unitamente a una valutazione globale dell'efficacia dei controlli ufficiali effettuati nell'ambito del PCNP e della loro idoneità a conseguire gli obiettivi previsti da tale regolamento. La dichiarazione sulla prestazione generale dovrebbe basarsi su un'analisi e una sintesi dei risultati delle sezioni della parte II e descrivere:

- a) se del caso, gli indicatori di prestazione applicati a tali obiettivi; e
- b) se del caso, i risultati relativi a ciascun obiettivo ⁽¹⁾.

Per conseguire una maggiore uniformità nel comunicare i dati di cui alle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono utilizzare la seguente tabella:

| Settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2 | Obiettivi strategici | Obiettivi operativi | Indicatori | Obiettivo (%) | Risultato (%) | Valutazione |
|--|----------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Gli Stati membri possono fornire una descrizione generale dell'organizzazione dei loro sistemi dei controlli ufficiali per i diversi settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, durante l'anno di riferimento. Si dovrebbe evitare di ripetere qualsiasi descrizione dettagliata fornita nel PCNP. Gli Stati membri dovrebbero invece evidenziare eventuali vantaggi in termini di efficacia legati al coordinamento, alla collaborazione e alle sinergie tra le autorità competenti responsabili dei diversi sistemi dei controlli ufficiali e i problemi incontrati nell'anno di riferimento.

2. Misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PCNP, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali misure

Questa sezione si compone di una casella di testo, numerata 2, per testo libero.

Tale testo dovrebbe costituire un resoconto delle azioni intraprese per garantire l'efficace funzionamento del PCNP. La relazione annuale dovrebbe indicare le azioni intraprese nei seguenti settori:

- a) azioni adottate dagli operatori per garantire la conformità, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, e all'articolo 139, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
- b) azioni intraprese per garantire l'efficace funzionamento dei servizi dei controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafi 2, e 3, del regolamento (UE) 2017/625. Fra tali controlli dovrebbero figurare gli audit effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e gli audit o le ispezioni effettuati a norma dell'articolo 33, nonché le azioni eventualmente intraprese in risposta ai relativi risultati. Le azioni eventualmente intraprese in funzione delle conclusioni degli audit possono comprendere interventi correttivi e preventivi, oppure miglioramenti, alla luce delle buone pratiche individuate;
- c) le azioni sostanziali intraprese per garantire il funzionamento efficace dei servizi dei controlli ufficiali possono richiedere una modifica del PCNP e in tal caso dovrebbero essere incluse nella parte I, sezione 3, del modello standard di formulario di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723. Tuttavia alcune azioni sostanziali potrebbero non richiedere un simile adeguamento del PCNP e dovrebbero pertanto essere inserite in questo punto della relazione annuale, al fine di indicare le azioni intraprese dallo Stato membro che hanno avuto esito positivo. Tali informazioni dovrebbero comprendere i seguenti elementi:
 - procedure di controllo nuove, aggiornate o rivedute;
 - iniziative di formazione;
 - questioni relative alle risorse;
 - stanziamento di risorse supplementari;
 - redistribuzione delle risorse esistenti in seguito ad un riesame delle priorità;
 - azioni di controllo speciali;
 - modifiche nell'organizzazione o nella gestione delle autorità competenti;

⁽¹⁾ L'operato della rete PCNP potrebbe costituire un'utile fonte di informazioni.

- diffusione di orientamenti o informazioni ad uso degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti;
- nuove disposizioni legislative;
- nuove persone fisiche o nuovi organismi delegati;
- sospensione o revoca della delega nel caso di organismi delegati o di persone fisiche.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre indicare le questioni pertinenti che hanno un impatto negativo sul funzionamento dei sistemi dei controlli ufficiali.

3. Modifiche al piano di controllo nazionale pluriennale

Questa sezione si compone di una casella di testo, numerata 3, per testo libero.

A norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri includono nella relazione annuale eventuali modifiche del proprio PCNP nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione o per gli anni a venire, per tenere conto almeno dei seguenti fattori:

- il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente;
- i cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro;
- gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;
- gli esiti dei controlli della Commissione effettuati nello Stato membro in conformità dell'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
- i risultati scientifici; e
- gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti di un paese terzo nello Stato membro.

Altri fattori che possono essere presi in considerazione per tali modifiche sono, se del caso:

- nuove disposizioni legislative;
- modifiche significative introdotte nel settore della produzione agroalimentare;
- il risultato degli audit effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
- il risultato dell'analisi delle cause di fondo;
- le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

È opportuno prestare particolare attenzione alla necessità di analizzare e spiegare le modifiche apportate in risposta ai fattori di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. In particolare sarebbe opportuno descrivere le modifiche pertinenti dei sistemi dei controlli ufficiali descritti nel PCNP e le modifiche pertinenti della classificazione delle attività in base al rischio.

Le modifiche dovrebbero essere coerenti con l'analisi e le conclusioni di cui alla parte II, sezioni da 1 a 10, della relazione annuale, e comprendere, ove necessario, rimandi alle sezioni pertinenti.

4. Tariffe o diritti

Questa sezione è composta dal campo, numerato 4, per l'inserimento di uno o più collegamenti ipertestuali.

Gli Stati membri sono tenuti a includere nella relazione annuale i link alle pagine web delle autorità competenti contenenti le informazioni pubbliche sulle tariffe o sui diritti di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

A norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, ciascuna autorità competente è tenuta a rendere disponibile al pubblico le informazioni sulle tariffe o sui diritti di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625, vale a dire:

- il metodo e i dati utilizzati per stabilire tali tariffe o diritti;

- l'importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
- la composizione dei costi, ai sensi dell'articolo 81;
- l'identità delle autorità o degli organismi responsabili per la riscossione delle tariffe o dei diritti.

L'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625 non si applica ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j). Pertanto, in relazione a tali punti, ciascuna autorità competente è tenuta a rendere disponibili al pubblico solo le informazioni sulle tariffe e sui diritti di cui all'articolo 80.

PARTE II

A. Informazioni comuni

A.1. *Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto*

Queste informazioni sono presentate in una casella di testo, per testo libero, in ciascuna sezione della parte II.

Gli Stati membri dovrebbero indicare in che misura siano stati raggiunti gli obiettivi operativi annuali (qualora gli Stati membri abbiano stabilito tali obiettivi operativi) e gli obiettivi strategici stabiliti nel PCNP per ciascun settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

In questa sezione si può inserire una breve descrizione degli indicatori di prestazione pertinenti e/o degli obiettivi operativi applicati; se però tale descrizione è inclusa nel PCNP, è opportuno inserire dei rimandi.

Gli Stati membri possono includere una valutazione del modo in cui i controlli ufficiali (anche non programmati) e, se del caso, le attività di controllo specifiche incentrate su un particolare problema hanno contribuito al livello di conformità raggiunto.

Gli Stati membri possono indicare, per i controlli ufficiali programmati, in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi in termini di frequenza, intensità e natura dei controlli ufficiali stabiliti nel PCNP. Nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi operativi dei controlli ufficiali programmati, si può fornire un'analisi dei fattori attenuanti e/o concausali.

Gli Stati membri possono fornire una breve spiegazione dei motivi per cui sono stati effettuati controlli ufficiali non programmati, in particolare quando questi abbiano sottratto risorse ai controlli ufficiali programmati.

Gli Stati membri dovrebbero fornire una descrizione del modo in cui, nel corso dell'anno precedente, è stata misurata per settore la conformità complessiva alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, nonché una panoramica dei risultati. Una dichiarazione o conclusione sul livello complessivo di conformità può offrire una panoramica dei risultati sulla base delle prestazioni delle autorità competenti.

A.2. *Esiti dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nel quadro del PCNP dello Stato membro*

Tali informazioni sono presentate in una o più tabelle in ciascuna sezione della parte II in funzione delle particolarità di ciascun settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Nelle tabelle gli Stati membri dovrebbero indicare almeno il numero di controlli ufficiali effettuati nel corso dell'anno precedente. Esempi dei metodi e delle tecniche utilizzati per tali controlli figurano all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625 (ad esempio ispezione, campionamento, analisi, diagnosi e prove).

Gli allegati da I a X contengono elenchi indicativi non esaustivi di norme, per settore, intesi come orientamenti per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da riportare nelle corrispondenti sezioni del modello standard di formulario per la relazione annuale.

Le caselle di testo facoltative, per testo libero, sono fornite dopo le tabelle per eventuali osservazioni ritenute necessarie sull'esecuzione dei controlli ufficiali, in particolare in merito al contesto specifico o generale o a vincoli che meritino di essere posti in rilievo. Gli Stati membri possono aggiungere in queste caselle di testo informazioni sui controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle prescrizioni stabilite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, se tali prescrizioni sono applicabili a prodotti/merci destinati ad essere esportati fuori dall'Unione (cfr. anche articolo 9, paragrafo 6, lettera b), dello stesso regolamento).

A.3. Tipo e numero di casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, per settore, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti

Tali informazioni sono presentate sotto forma di una o più tabelle in ciascuna sezione della parte II in funzione delle particolarità di ciascun settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Nelle tabelle gli Stati membri dovrebbero indicare almeno il tipo e il numero di casi di non conformità rilevati nel corso dell'anno precedente.

Nelle tabelle, a seconda delle particolarità di ciascun settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le non conformità sono suddivise per tipo: ad esempio collegate a un operatore (strutturale od operativa) o a un animale (per specie) o a una merce (ad esempio per categorie di alimenti); l'ultima colonna delle tabelle indica le azioni/misure adottate dalle autorità competenti per ripristinare la conformità, distinguendo due categorie: «Amministrative» e «Giudiziarie».

Se del caso, nelle caselle di testo «Pratiche fraudolente e ingannevoli» gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi dei casi di non conformità individuati durante i controlli ufficiali effettuati, per individuare possibili violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente, e tenendo conto delle informazioni relative a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

Nel fornire la sintesi di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero tener conto della definizione di «notifica di frode alimentare» di cui all'articolo 2, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 ⁽¹²⁾ della Commissione, ossia una notifica di non conformità riguardante un'azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Dopo le tabelle sono fornite caselle di testo facoltative per testo libero, dove inserire eventuali osservazioni ritenute necessarie sulla quantità e sul tipo di casi di non conformità rilevati e sulle azioni/misure introdotte, in particolare in merito al contesto specifico o generale o a vincoli che meritino di essere posti in rilievo.

B. Informazioni per sezione

Sezione 1. Alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti

La parte II, sezione 1, comprende:

- una casella di testo numerata 1.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- tre tabelle per i controlli ufficiali eseguiti, numerate 1.2, 1.3 e 1.4;
- una casella di testo facoltativa numerata 1.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 1.6, e
- una casella di testo facoltativa numerata 1.7, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 1.1 dovrebbe essere completata seguendo le indicazioni di cui alla sezione A.1.

Per la tabella 1.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Come compilare la tabella 1.2

Per gli stabilimenti riconosciuti

| | |
|--|---|
| Colonna «Numero di stabilimenti» | Numero totale di stabilimenti riconosciuti utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti riconosciuti. |

Per gli operatori/stabilimenti registrati

| | |
|--|--|
| Colonna «Numero di operatori/stabilimenti» | Numero totale di operatori/stabilimenti utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori/stabilimenti. |

Per gli stabilimenti che producono materiali a contatto con gli alimenti

| | |
|--|---|
| Colonna «Numero di stabilimenti» | Numero totale di stabilimenti utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno) per questa categoria. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento in questa categoria di stabilimenti. |

Le categorie di operatori/stabilimenti sono state suddivise in «riconosciuti» e «registrati», secondo le norme di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 ⁽¹⁴⁾.

Nel caso degli stabilimenti «riconosciuti», le categorie di cui alla tabella 1.2 (e di conseguenza alla tabella 1.6) sono state tratte dall'allegato II delle «Technical Specifications in Relation to the Master List and the Lists of EU Approved Food Establishments and Certain other Specified Food Establishments» ⁽¹⁵⁾.

Nel caso degli operatori/stabilimenti «registrati», le categorie di cui alla tabella 1.2 (e di conseguenza alla tabella 1.6) sono state concordate dal gruppo di esperti della Commissione durante l'elaborazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723. Inoltre per facilitare la classificazione degli operatori/stabilimenti si può ricorrere, utilizzando i relativi codici, alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE) ⁽¹⁶⁾. La seguente tabella illustra il rapporto tra i codici NACE e le categorie definite:

| Categorie di operatori/stabilimenti registrati | Codici NACE |
|--|-------------------------------------|
| Coltivazioni agricole | da 01.11 a 01.14 e da 01.19 a 01.28 |
| Produzione animale | da 01.41 a 01.49 |
| Attività mista | 01.50 |
| Caccia | 01.70 |

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽¹⁵⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_eu_food_establishments-techspecs_en.pdf, con modifica introdotta da <https://webgate.ec.testa.eu/Ares/renditionDownload.do?itemId=090166e5a58a9c2d> (punto A.01 della relazione di sintesi).

⁽¹⁶⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1.

| | |
|---|---|
| Pesca | 03.11 e 03.12 |
| Acquicoltura | 03.21 e 03.22 |
| Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | 10.31, 10.32 e 10.39 |
| Produzione di oli e grassi vegetali | 10.41 e 10.42 |
| Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei | 10.61 e 10.62 |
| Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei | da 10.71 a 10.73 |
| Produzione di altri prodotti alimentari | da 10.81 a 10.86 e 10.89 |
| Produzione di bevande | da 11.01 a 11.07 |
| Ingrosso | 46.31, 46.34, 46.36, 46.37 e 46.39 |
| Dettaglio | 47.11, da 47.21 a 47.25, 47.29, 47.76, 47.81, 47.91 e 47.99 |
| Trasporto e magazzinaggio | 49.20, 50.20, 50.40, 51.21 e 52.10 |
| Attività di servizi di ristorazione | 55.10, 56.10, 56.21, 56.29 e 56.30 |
| Altro | Nessun codice associato |

La categoria «Stabilimenti che producono materiali a contatto con gli alimenti» è aggiunta alla fine della tabella 1.2 per includere i controlli ufficiali effettuati sui fabbricanti di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

La tabella 1.3 relativa ai controlli ufficiali si riferisce ai controlli che richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali degli operatori.

| Come compilare la tabella 1.3 | |
|--|--|
| Colonna «Numero di stabilimenti» | Numero totale di stabilimenti utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento (numero di carcasse o peso in tonnellate) nelle diverse categorie di stabilimenti. |
| Colonna «Respingimenti» | Numero totale di misure immediate adottate dall'autorità competente per impedire l'immissione in commercio di carni non idonee al consumo umano dopo i controlli ufficiali effettuati. |

L'approccio per il conteggio di questo tipo di controlli ufficiali si basa sull'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, in base al quale la documentazione scritta di tali controlli ufficiali è elaborata con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore:

- di essere regolarmente informati del livello di conformità; e
- di ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.

Il tipo di controlli ufficiali di cui sopra riguarda solo le ispezioni ante mortem e post mortem nei macelli. I controlli ufficiali dovrebbero essere comunicati in relazione al numero di carcasse ispezionate o al peso (in tonnellate). Nella casella di testo facoltativa 1.5 gli Stati membri possono spiegare come sono stati conteggiati i controlli ufficiali effettuati. Le categorie di stabilimenti sono collegate alle categorie di stabilimenti «riconosciuti» di cui alla tabella 1.2.

Nella tabella 1.4 gli Stati membri dovrebbero indicare il numero totale di controlli ufficiali effettuati solo su prodotti/merci durante l'anno di riferimento, per categorie di alimenti e per categorie di norme orizzontali.

Le categorie di alimenti sono state suddivise utilizzando il sistema di classificazione e descrizione degli alimenti «FoodEx2» dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare [in particolare la tabella A3 «Facet descriptors for the groups defined in Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and the Council on food additives» ⁽¹⁷⁾ nell'appendice A], incorporando le categorie di alimenti associate agli stabilimenti «riconosciuti» nella tabella 1.2 come categorie facoltative da compilare. Queste ultime sono identificate da un (*).

La categoria «Materiali a contatto con gli alimenti» è aggiunta alla fine della tabella 1.4 per includere la fabbricazione, l'etichettatura e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.

Nella categoria «Altro» gli Stati membri possono anche segnalare i controlli ufficiali effettuati per verificare l'integrità e la salubrità degli alimenti.

Le categorie di norme orizzontali derivano da disposizioni specifiche dell'Unione relative ai controlli ufficiali nel settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La tabella 1.4 intende offrire una visione d'insieme del numero di volte in cui le norme orizzontali sono state controllate dalle autorità competenti, in relazione alle categorie di alimenti elencate.

L'allegato I contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Più specificamente, la seguente tabella indica, per le norme orizzontali di cui alle tabelle 1.4 e 1.6:

- un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali e i casi di non conformità da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, e
- dove dovrebbero essere indicati i controlli ufficiali e i casi di non conformità previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri pertinente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

| Norma orizzontale di cui alle tabelle 1.4 e 1.6 | Legislazione dell'Unione |
|---|---|
| Criteri microbiologici | Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 14 «Requisiti di sicurezza degli alimenti» |
| | Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari |
| Pesticidi negli alimenti | Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale |
| Contaminanti negli alimenti | Regolamento (CEE) n. 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari |

⁽¹⁷⁾ <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-804>

| | |
|--|---|
| Residui di medicinali veterinari negli alimenti | Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali |
| | Direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti |
| | Decisione 97/747/CE che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale |
| | Regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale |
| Etichettatura, indicazioni nutrizionali e sulla salute | Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (titolo II) |
| | Direttiva 2001/110/CE concernente il miele |
| | Direttiva 2003/40/CE che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive |
| | Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 543/2008, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame |
| | Regolamento (CE) n. 361/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli |
| | Regolamento (CE) n. 617/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (articoli da 3 a 6) |
| | Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori |
| | Regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva |
| | Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
| | Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (articoli da 74 a 91) |
| | Regolamento (UE) n. 1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione |

| | |
|---|---|
| | del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili |
| | Regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (capo IV) |
| | Regolamento (UE) n. 665/2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» |
| Organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti | Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
| | Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati |
| | Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
| Miglioratori alimentari (additivi, enzimi, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici) | Direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
| | Regolamento (CE) n. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti |
| | Direttiva 2009/32/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti |
| Irradiazione | Direttiva 1999/2/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
| | Direttiva 1999/3/CE che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
| Contaminazione da/migrazione di materiali a contatto con gli alimenti | Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari |
| | Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |

| | |
|-------|---|
| Altro | Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (norme pertinenti per le acque confezionate in bottiglie o contenitori) |
| | Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 18 «Rintracciabilità» |
| | Direttiva 2003/40/CE che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive |
| | Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari |
| | Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
| | Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 |
| | Direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare |
| | Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali |
| | Regolamento (UE) n. 115/2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente |
| | Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale |
| | Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso |
| | Regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
| | Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni |
| | Regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti |
| | Legislazione nazionale |

La tabella 1.6 è suddivisa in due colonne principali, una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

| Come compilare la colonna «Non conformità di operatori/stabilimenti» nella tabella 1.6 | |
|--|--|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità rilevate durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori/stabilimenti riconosciuti e registrati. |
| Colonna facoltativa «Numero totale di operatori/stabilimenti controllati» | Numero totale di operatori/stabilimenti per le diverse categorie di operatori/stabilimenti in cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna facoltativa «Numero di operatori/stabilimenti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di operatori/stabilimenti per le diverse categorie di operatori/stabilimenti in cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità (relativi unicamente all'operatore o allo stabilimento, strutturali o operativi) durante l'anno di riferimento. |
| Come compilare la colonna «Non conformità di alimenti» nella tabella 1.6 | |
| Colonna «Casi di non conformità rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» e sette sottocolonne comprendenti norme orizzontali | Numero totale di non conformità nelle diverse categorie di prodotti alimentari e norme orizzontali rilevate dalle autorità competenti durante l'esecuzione dei controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Come compilare la colonna «Casi di non conformità relativi a norme orizzontali» nella tabella 1.6 | |
| Colonna «Casi di non conformità rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità nelle diverse categorie di norme orizzontali rilevate dalle autorità competenti durante l'esecuzione dei controlli ufficiali nell'anno di riferimento. |
| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 1.6 | |
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori/stabilimenti, alimenti e norme orizzontali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. |

Sezione 2. Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi

La parte II, sezione 2, comprende:

- una casella di testo numerata 2.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali numerata 2.2;
- una casella di testo facoltativa numerata 2.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 2.4, e
- una casella di testo facoltativa numerata 2.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 2.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

In questa sezione 2 gli Stati membri dovrebbero comunicare tutte le informazioni pertinenti sui controlli ufficiali effettuati in relazione all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi, in particolare nelle tre categorie che seguono.

- Coltivazione commerciale di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi (parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾)

La coltivazione commerciale di OGM richiede un'autorizzazione a livello dell'UE che comprende condizioni specifiche, ossia obblighi per gli operatori, quali prescrizioni in materia di etichettatura, misure di gestione del rischio o monitoraggio degli effetti ambientali. La coltivazione commerciale finalizzata alla produzione di alimenti e mangimi riguarda unicamente gli OGM che possono essere utilizzati come alimenti, mangimi o materie prime per la produzione di alimenti e mangimi. Gli Stati membri in cui sono coltivati OGM dovrebbero includere nella relazione i controlli ufficiali e i risultati di tali controlli conformemente agli orientamenti forniti di seguito. Gli Stati membri in cui non si coltivano OGM dovrebbero segnalare l'assenza di coltivazioni di OGM in questa sezione della relazione annuale insieme ad eventuali motivi giuridici di tale assenza (opt-out, misure di salvaguardia, legislazione nazionale ecc.).

- Emissioni sperimentali di OGM connesse ad alimenti e mangimi (parte B della direttiva 2001/18/CE)

Le emissioni sperimentali di OGM sono autorizzate a livello nazionale, conformemente alla direttiva 2001/18/CE. Le emissioni sperimentali di OGM connesse alla produzione di alimenti e mangimi riguardano emissioni sperimentali di OGM che, una volta commercializzati, possono essere utilizzati come alimenti, mangimi o materie prime per la produzione di alimenti e mangimi. Gli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione per tali emissioni sperimentali dovrebbero includere nella relazione i controlli ufficiali e i risultati di tali controlli conformemente agli orientamenti forniti di seguito.

- Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa a fini di produzione di alimenti e mangimi

Le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa a fini di produzione di alimenti e mangimi riguardano le sementi destinate alla piantagione, che producono piante, e i materiali di moltiplicazione vegetativa che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti e mangimi. Gli Stati membri dovrebbero includere nella relazione i controlli ufficiali sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione vegetativa geneticamente modificati (GM) autorizzati, nonché i controlli ufficiali sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali per accertare la presenza di materiale GM (autorizzato o non autorizzato). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE, i controlli ufficiali devono svolgersi in tutte le fasi dell'immissione in commercio (come il mercato interno e le esportazioni).

Per la tabella 2.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2 e della descrizione delle tre categorie fornita sopra.

| Come compilare la tabella 2.2 | |
|--|---|
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle tre categorie descritte per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi. |

L'allegato 2 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 2.4 relativa ai casi di non conformità è suddivisa in due colonne principali: una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

| Come compilare la colonna «Non conformità» nella tabella 2.4 | |
|--|---|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di casi di non conformità rilevati durante l'anno di riferimento nelle cinque categorie descritte per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi. |

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

| Come compilare la colonna «Non conformità» nella tabella 2.4 | |
|---|--|
| Colonna facoltativa «Numero totale di operatori controllati» | Numero totale di operatori per le cinque categorie descritte per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi, presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna facoltativa «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di operatori per le cinque categorie descritte per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi, presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità durante l'anno di riferimento. |

| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 2.4 | |
|---|---|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle cinque categorie descritte per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. |

Sezione 3. Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori

La parte II, sezione 3, comprende:

- una casella di testo numerata 3.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali, numerata 3.2;
- una casella di testo facoltativa numerata 3.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 3.4, e
- una casella di testo facoltativa numerata 3.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 3.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Per la tabella 3.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

| Come compilare la tabella 3.2 | |
|--|--|
| Colonna «Numero di stabilimenti» | Numero totale di stabilimenti utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie di stabilimenti. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti oppure nelle diverse categorie di norme orizzontali. |

I controlli ufficiali effettuati nelle diverse categorie di stabilimenti riguardano soprattutto i requisiti per l'igiene dei mangimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ (per esempio registrazione/riconoscimento, struttura, igiene, manutenzione, controlli interni).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Per gli stabilimenti della categoria «Stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio», gli Stati membri possono segnalare i controlli ufficiali nella riga facoltativa aggiuntiva «Produttori primari riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005», identificata da un (*). Questa categoria facoltativa comprende i miscelatori in azienda.

Per gli stabilimenti della categoria «Stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005, ad esclusione della produzione primaria», gli Stati membri possono segnalare i controlli ufficiali nella riga facoltativa aggiuntiva «Produttori primari registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 e ottemperanti alle disposizioni di cui all'allegato I di tale regolamento», identificata da un (*).

La categoria «Operatori (agricoltori) che utilizzano mangimi» si riferisce agli agricoltori che detengono animali da produzione (animali che saranno destinati alla catena alimentare), che acquistano mangimi (tutti i tipi) con cui poi alimentano i loro animali. I controlli ufficiali su questi operatori si concentrano principalmente, per esempio, sui mangimi usati nelle aziende agricole, sulle attrezzature usate per la distribuzione dei mangimi e sull'immagazzinaggio dei mangimi (tenendo conto dell'articolo 7 e dell'allegato IV, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾).

Le categorie di norme orizzontali derivano da disposizioni specifiche dell'Unione relative ai controlli ufficiali in questo settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

- i controlli ufficiali sulla «etichettatura dei mangimi» riguardano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 767/2009, all'allegato II, sezione «Produzione», punti 8 e 9, del regolamento (CE) n. 183/2005 e al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾. I controlli sugli ingredienti dei mangimi dovrebbero includere anche l'identificazione di eventuali ingredienti non dichiarati;
- i controlli ufficiali sulla «tracciabilità dei mangimi» riguardano i requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e, in particolare, quelli di cui all'allegato II, sezione «Controllo di qualità», punto 4, sezione «Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati», punto 5, e sezione «Tenuta dei registri», punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 183/2005;
- i controlli ufficiali sui mangimi medicati riguardano i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva 90/167/CEE del Consiglio ⁽²³⁾ che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

L'allegato 3 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 3.4 è suddivisa in due colonne principali, una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

| Come compilare la tabella 3.4 «Non conformità» | |
|--|--|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità rilevate durante l'anno di riferimento, per le diverse categorie di stabilimenti. |
| Colonna facoltativa «Numero totale di stabilimenti controllati» | Numero totale di stabilimenti per le diverse categorie di stabilimenti in cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽²³⁾ Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42).

| Come compilare la tabella 3.4 «Non conformità» | |
|--|--|
| Colonna facoltativa «Numero di stabilimenti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di stabilimenti per le diverse categorie di stabilimenti presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità (relativi unicamente allo stabilimento, strutturali od operativi) durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Numero di casi di non conformità riscontrati» | Numero totale di non conformità nelle diverse categorie di norme orizzontali rilevate dalle autorità competenti durante l'esecuzione dei controlli ufficiali nell'anno di riferimento. |

Le non conformità nelle categorie di norme orizzontali derivano da disposizioni specifiche dell'Unione relative ai controlli ufficiali in questo settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La non conformità relativa alla sicurezza del prodotto riguarda le norme microbiologiche applicabili ai mangimi (allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011 ⁽²⁴⁾ della Commissione per le materie prime per mangimi di origine animale, e regolamento (CE) n. 999/2001 per le proteine animali), nonché i risultati delle analisi per i controlli ufficiali sui mangimi svolte ai sensi dell'articolo 3 del regolamento della Commissione (CE) n. 152/2009 ⁽²⁵⁾ e degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione ⁽²⁶⁾.

| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 3.4 | |
|---|---|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti e norme orizzontali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti e norme orizzontali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. |

Per gli stabilimenti della categoria «Stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005» del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono segnalare le non conformità e le azioni/misure nella riga facoltativa aggiuntiva «Produttori primari riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005», identificata da un (*). Questa categoria facoltativa comprende i miscelatori in azienda.

Per gli stabilimenti della categoria «Stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005, ad esclusione della produzione primaria», gli Stati membri possono segnalare le non conformità e le azioni/misure nella riga facoltativa aggiuntiva «Produttori primari registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 e ottemperanti alle disposizioni di cui all'allegato I di tale regolamento», identificata da un (*).

Sezione 4. Prescrizioni in materia di salute animale

La parte II, sezione 4, comprende:

- una casella di testo numerata 4.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali numerata 4.2;

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta (GU L 166 del 25.6.2011, pag. 9).

- una casella di testo facoltativa numerata 4.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 4.4, e
- una casella di testo facoltativa numerata 4.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 4.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Nel settore della salute animale, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione di taluni animali, vi sono obblighi di comunicazione e modelli definiti per le relazioni ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾. Tali modelli sono stati integrati in un'unica tabella in questa sezione della relazione annuale, che non si limita a indicare gli obblighi di comunicazione per l'identificazione e la registrazione di taluni animali. Pertanto per la tabella 4.2 relativa ai controlli ufficiali gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

| Come compilare la tabella 4.2 | |
|--|---|
| Colonna «Numero di aziende/stabilimenti» | Numero totale di aziende per le due categorie nelle prime due righe, all'inizio dell'anno di riferimento. Numero totale di stabilimenti per il resto delle categorie, utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno). |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di aziende/stabilimenti. |
| Colonna «Numero di animali registrati (all'inizio del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali)» | Numero totale di animali registrati per le categorie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini all'inizio del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali. |
| Colonna «Numero di animali registrati (all'inizio del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali)» | Numero totale di animali registrati per le categorie relative all'identificazione e alla registrazione degli ovini e dei caprini all'inizio del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali. |
| Colonna «Numero di animali controllati» | Numero totale di animali controllati per le categorie relative all'identificazione e alla registrazione di bovini, ovini e caprini durante l'anno di riferimento. |

Per gli stabilimenti delle categorie «Stabilimenti di acquicoltura riconosciuti», «Centri di raccolta dello sperma», «Centri di magazzinaggio dello sperma» e «Gruppi di raccolta/produzione di embrioni», gli Stati membri possono segnalare i controlli ufficiali nelle righe supplementari facoltative disponibili (relative a specie animali per le quali esistono disposizioni specifiche dell'Unione), identificate da un (*).

L'allegato 4 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 4.4 relativa ai casi di non conformità è suddivisa in due colonne principali: una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

⁽²⁷⁾ Articolo 7 e allegato del regolamento (CE) n. 1505/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3).

⁽²⁸⁾ Articolo 5, paragrafo 1, e allegato I del regolamento (CE) n. 1082/2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

Nella colonna «Non conformità» gli Stati membri dovrebbero compilare la tabella come segue:

| Come compilare la colonna «Non conformità» nella tabella 4.4 | |
|---|--|
| Colonna «Numero di aziende/stabilimenti con casi di non conformità» | Numero totale di aziende/stabilimenti in cui sono state rilevate non conformità durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie. |

Per gli stabilimenti delle categorie «Stabilimenti di acquicoltura riconosciuti», «Centri di raccolta dello sperma», «Centri di magazzinaggio dello sperma» e «Gruppi di raccolta/produzione di embrioni», gli Stati membri possono segnalare i casi di non conformità nelle righe supplementari facoltative disponibili (relative a specie animali per le quali esistono disposizioni specifiche dell'Unione), identificate da un (*).

Nella colonna «Azioni/misure», gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le azioni/misure adottate sono conseguenza delle non conformità rilevate (e non di sospetto o conferma di malattia o cessazione delle attività).

| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 4.4 | |
|---|--|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti e norme orizzontali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625. |

Colonna «Limitazione dei movimenti di singoli animali»:

| | |
|-------------------------------|--|
| Colonna «Animali interessati» | Numero totale di singoli bovini i cui movimenti sono stati limitati dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Aziende interessate» | Numero totale di aziende di allevamento bovino interessate da limitazioni dei movimenti di singoli bovini, imposte dalle autorità competenti, durante l'anno di riferimento. |

Colonna «Limitazione dei movimenti di tutti gli animali»:

| | |
|-------------------------------|---|
| Colonna «Animali interessati» | Numero totale di singoli bovini i cui movimenti sono stati limitati a causa di una limitazione dei movimenti di tutti gli animali dell'azienda, imposta dalle autorità competenti, durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Aziende interessate» | Numero totale di aziende di allevamento bovino interessate da limitazioni dei movimenti di tutti i bovini dell'azienda, imposte dalle autorità competenti, durante l'anno di riferimento. |

Colonna «Distruzione di animali»:

| | |
|-------------------------------|--|
| Colonna «Animali interessati» | Numero totale di singoli bovini macellati o abbattuti, per ordine delle autorità competenti, durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Aziende interessate» | Numero totale di aziende di allevamento bovino interessate dalla macellazione o dall'abbattimento di bovini dell'azienda, per ordine delle autorità competenti, durante l'anno di riferimento. |

Per gli stabilimenti delle categorie «Stabilimenti di acquicoltura riconosciuti», «Centri di raccolta dello sperma», «Centri di magazzinaggio dello sperma» e «Gruppi di raccolta/produzione di embrioni», gli Stati membri possono segnalare le azioni/misure nelle righe supplementari facoltative disponibili (relative a specie animali per le quali esistono disposizioni specifiche dell'Unione), identificate da un (*).

Sezione 5. Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

La parte II, sezione 5, comprende:

- una casella di testo numerata 5.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali, numerata 5.2;
- una casella di testo facoltativa numerata 5.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 5.4, e
- una casella di testo facoltativa numerata 5.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 5.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Per la tabella 5.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

| Come compilare la tabella 5.2 | |
|--|--|
| Colonna «Numero di stabilimenti/impianti» | Numero totale di stabilimenti/impianti utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie di stabilimenti/impianti. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti/impianti oppure nelle diverse categorie di norme orizzontali. |

I controlli ufficiali effettuati nelle diverse categorie di stabilimenti/impianti riguardano soprattutto le prescrizioni in materia di igiene stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾ (per esempio registrazione/riconoscimento, struttura, igiene, manutenzione, controlli interni).

I controlli ufficiali da effettuare conformemente alla norma orizzontale derivano da specifiche disposizioni dell'Unione relative ai controlli ufficiali in questo settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vale a dire l'etichettatura e la tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009.

A fini di chiarezza, per concentrare in una sezione della relazione la segnalazione dei controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati, ci si dovrebbe attenere ai seguenti orientamenti:

- i controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (come l'identificazione e la raccolta), se verificati presso gli operatori che manipolano (ma non lavorano né trasportano) sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati, dovrebbero essere riportati nella colonna «Per norma orizzontale» della tabella 5.2. Di conseguenza le non conformità rilevate nel corso di tali controlli ufficiali dovrebbero essere riportate nella colonna «Per norma orizzontale» della tabella 5.4;
- i controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (come il trasporto, il trattamento, l'impiego e lo smaltimento), se verificati negli stabilimenti o negli impianti che lavorano sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati, dovrebbero essere riportati nella colonna «Per stabilimento/impianto» della tabella 5.2. Di conseguenza le non conformità rilevate nel corso di tali controlli ufficiali dovrebbero essere riportate nella colonna «Per stabilimenti/impianti» della tabella 5.4.

⁽²⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

L'allegato 5 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 5.4 relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure è suddivisa in due colonne principali: una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

| Come compilare la tabella 5.4 «Non conformità» | |
|--|---|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità rilevate durante l'anno di riferimento, per le diverse categorie di stabilimenti/impianti. |
| Colonna facoltativa «Numero totale di stabilimenti/impianti controllati» | Numero totale di stabilimenti/impianti per le diverse categorie di stabilimenti/impianti presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna facoltativa «Numero totale di stabilimenti/impianti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di stabilimenti/impianti per le diverse categorie di stabilimenti/impianti presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità (relativi unicamente allo stabilimento o impianto, strutturali od operativi) durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Numero di casi di non conformità riscontrati» | Numero totale di non conformità nelle diverse categorie di norme orizzontali rilevate dalle autorità competenti durante l'esecuzione dei controlli ufficiali nell'anno di riferimento. |

Le non conformità nelle categorie di norme orizzontali derivano da disposizioni specifiche dell'Unione relative ai controlli ufficiali in questo settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). I casi di non conformità alle norme in materia di sicurezza dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati riguardano i risultati dei controlli ufficiali effettuati a norma del capo VII del regolamento (UE) n. 142/2011.

Per la categoria «Non conformità dei prodotti» gli Stati membri possono segnalare casi di non conformità nelle righe supplementari facoltative disponibili (relative alle categorie di sottoprodotti di origine animale per le quali esistono disposizioni specifiche dell'Unione), identificate da un (*).

| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 5.4 | |
|---|---|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti/impianti e norme orizzontali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625. |

Per la categoria «Non conformità dei prodotti», gli Stati membri possono segnalare azioni/misure nelle righe supplementari facoltative disponibili (relative alle categorie di sottoprodotti di origine animale per le quali esistono disposizioni specifiche dell'Unione), identificate da un (*).

Sezione 6. Prescrizioni in materia di benessere degli animali

La parte II, sezione 6, comprende:

- una casella di testo numerata 6.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali, i casi di non conformità e le misure adottate dalle autorità in materia di benessere degli animali negli allevamenti, numerata 6.2;
- una casella di testo numerata 6.3, per testo libero, per l'analisi e il piano d'azione per il benessere degli animali negli allevamenti;
- una tabella per i controlli ufficiali, i casi di non conformità e le misure adottate dalle autorità in materia di benessere degli animali durante il trasporto, numerata 6.4;
- una casella di testo numerata 6.5, per testo libero, per l'analisi e il piano d'azione per il benessere degli animali durante il trasporto;
- una casella di testo numerata 6.6, per testo libero, per il benessere degli animali durante l'abbattimento, e
- una casella di testo facoltativa numerata 6.7, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 6.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Nel settore del benessere degli animali negli allevamenti, e per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/58/CE del Consiglio ⁽³⁰⁾, all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽³¹⁾, all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/43/CE del Consiglio ⁽³²⁾, all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/119/CE del Consiglio ⁽³³⁾ e all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2008/120/CE del Consiglio ⁽³⁴⁾, gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni indicate nella tabella 6.2. Tale tabella ha lo scopo di presentare i controlli ufficiali effettuati, i tipi e il numero di casi di non conformità e le misure adottate dalle autorità competenti che sono ritenuti più utili per indicare il livello di conformità alle norme sul benessere degli animali negli allevamenti.

I controlli ufficiali sui polli allevati per la produzione di carne sono inclusi come categoria distinta nella tabella 6.2 in quanto anche la direttiva 2007/43/CE prevede la presentazione di relazioni annuali sui controlli effettuati su tali animali.

| Come compilare la tabella 6.2 | |
|--|---|
| Colonna «Numero di luoghi di produzione» | Numero totale di luoghi di produzione utilizzato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie di animali. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di animali. |
| Colonna «Non conformità»: | |
| Colonna facoltativa «Numero totale di luoghi di produzione controllati*» | Numero totale di luoghi di produzione per le diverse categorie di animali in cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Numero di luoghi di produzione controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di luoghi di produzione per le diverse categorie di animali in cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità durante l'anno di riferimento. |

⁽³⁰⁾ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

⁽³¹⁾ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

⁽³²⁾ Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

⁽³³⁾ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

| Colonna «Azioni/misure»: | |
|--------------------------|--|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento per le diverse categorie di animali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. |

Nella riga «Altro (specificare)» gli Stati membri dovrebbero indicare una o più specie elencate nel menu a tendina che non sono state specificate nelle righe precedenti. Anche tutti i controlli ufficiali su altre specie effettuati per conseguire l'obiettivo specificato nel PCNP dovrebbero essere elencati nella tabella in questa riga.

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i dati presentati nella tabella 6.2 per l'analisi dei più gravi casi di non conformità rilevati. Tali analisi dovrebbero costituire la base di un piano d'azione nazionale che tenga conto dei relativi risultati al fine di prevenirne o ridurne il verificarsi negli anni successivi. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/58/CE, dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE, dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/43/CE, dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/119/CE e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2008/120/CE, modificati rispettivamente dall'articolo 151, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), dall'articolo 156, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 157, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 158, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri dovrebbero inserire le analisi e i piani d'azione nazionali nella casella di testo 6.3.

Nel settore del benessere degli animali durante il trasporto, e per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ⁽³⁵⁾, gli Stati membri dovrebbero presentare le informazioni di cui alla tabella 6.4. Tale tabella ha lo scopo di presentare i controlli ufficiali effettuati, i tipi e il numero di casi di non conformità e le misure adottate dalle autorità competenti che sono ritenuti più utili per indicare il livello di conformità alle norme sul benessere degli animali durante il trasporto. La portata dei controlli ufficiali sul benessere degli animali durante il trasporto comprende il luogo di partenza, il trasporto (compresi i posti di controllo e i punti di uscita), il luogo di destinazione e i controlli dopo il completamento del trasporto.

| Come compilare la tabella 6.4 | |
|---|--|
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali sulla protezione degli animali durante il trasporto, effettuati durante l'anno di riferimento, per specie animale. |
| Colonna «Numero e categoria dei casi di non conformità»: | |
| Colonna «1. Idoneità degli animali» | Numero totale di non conformità rilevate dalle autorità competenti, per specie animale, in relazione all'idoneità degli animali al trasporto (articolo 3, lettera b), e allegato I, capo I e capo VI, punto 1.9, del regolamento (CE) n. 1/2005). |
| Colonna «2. Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza» | Numero totale di non conformità rilevate dalle autorità competenti, per specie animale, in relazione alle pratiche di trasporto, allo spazio disponibile e all'altezza interna (articolo 3, lettere d), e) e g), e allegato I, capo II, punto 1.2, e capi III e VII, del regolamento (CE) n. 1/2005). |
| Colonna «3. Mezzi di trasporto» | Numero totale di non conformità rilevate dalle autorità competenti, per specie animale, in relazione ai mezzi di trasporto e alle disposizioni aggiuntive per le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare e per i lunghi viaggi (articolo 3, lettere c) e h), e allegato I, capi II, IV e VI, del regolamento (CE) n. 1/2005). |

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

| | |
|---|--|
| Colonna «4. Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo» | Numero totale di non conformità rilevate dalle autorità competenti, per specie animale, in relazione all'abbeveraggio e all'alimentazione, ai tempi di viaggio e ai periodi di riposo (articolo 3, lettere a), f) e h), e allegato I, capo V, del regolamento (CE) n 1/2005). |
| Colonna «5. Documenti» | Numero totale di non conformità rilevate dalle autorità competenti, per specie animale, in merito a documentazione di trasporto, autorizzazioni dei trasportatori, certificati di idoneità per i conducenti, omologazione dei mezzi di trasporto e giornali di viaggio diverse dalle non conformità di cui alla categoria 4 (articolo 4, articolo 5, paragrafo 4, articolo 6, paragrafi 1, 5 e 8, articolo 17, paragrafo 2, e allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005). |
| Colonna «6. Altro» | Numero totale di non conformità rilevate dalle autorità competenti, per specie animale, non incluse nelle categorie precedenti. |
| Colonna «Azioni/misure»: | |
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di stabilimenti e norme orizzontali per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. |

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i dati presentati nella tabella 6.4 per analizzare le principali carenze riscontrate. Gli Stati membri dovrebbero fornire nella casella di testo 6.5 l'analisi e, se del caso, un piano d'azione per ovviare a tali carenze. Anche i controlli sul benessere degli animali e le carenze segnalate nell'IMSOC dovrebbero rientrare nell'analisi e nel piano d'azione presentati nella casella di testo 6.5. Gli Stati membri possono illustrare in maniera più approfondita il numero di sanzioni comminate dalle autorità competenti, per specie animale, conformemente alle norme stabilite dalla legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2005, nonché il numero di azioni d'emergenza, di violazioni e di notifiche di violazioni da parte delle autorità competenti, per specie animale, in conformità degli articoli 23 e 26 (fino al 14 dicembre 2022) del regolamento (CE) n. 1/2005.

Per quanto riguarda il benessere degli animali durante l'abbattimento, il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽³⁶⁾ non contiene una prescrizione specifica in merito ai controlli ufficiali sul benessere degli animali al momento della macellazione (cioè l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana) da inserire nella relazione. Tuttavia se sono effettuati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità a tale regolamento a norma delle disposizioni dei PCNP degli Stati membri, essi dovrebbero essere riportati qui come previsto dall'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

Nella casella di testo 6.6 gli Stati membri dovrebbero pertanto offrire una panoramica dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti, nonché del tipo e numero di casi di non conformità rilevati durante l'anno di riferimento.

L'allegato 6 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Sezione 7. Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

La parte II, sezione 7, comprende:

- una casella di testo numerata 7.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;

⁽³⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

- una tabella per i controlli ufficiali numerata 7.2;
- una casella di testo facoltativa numerata 7.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 7.4, e
- una casella di testo facoltativa numerata 7.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 7.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Per la tabella 7.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

| Come compilare la tabella 7.2 | |
|--|---|
| Colonna «Numero di operatori» | Numero totale di operatori impiegato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie di operatori. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori. |

La categoria «Operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante» comprende gli operatori professionali che hanno attuato un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi approvato ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾, nonché gli operatori professionali i cui siti si trovano in un'area delimitata stabilita in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

L'allegato 7 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 7.4 è suddivisa in due colonne principali, una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

| Come compilare la colonna «Non conformità» nella tabella 7.4 | |
|---|--|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità rilevate durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori. |
| Colonna facoltativa «Numero totale di operatori controllati» | Numero totale di operatori per le diverse categorie di operatori presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna facoltativa «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di operatori per le diverse categorie di operatori presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità durante l'anno di riferimento. |

In questa sezione le non conformità rappresentano qualsiasi deviazione dalle prescrizioni fitosanitarie di cui al regolamento (UE) 2016/2031, in particolare da quelle di cui agli articoli 90 e 98.

| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 7.4 | |
|---|---|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625. |

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

| | |
|-----------------------|--|
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625. |
|-----------------------|--|

Sezione 8. Prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi

La parte II, sezione 8, comprende:

- una casella di testo numerata 8.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali numerata 8.2;
- una casella di testo facoltativa numerata 8.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa ai casi di non conformità e alle azioni/misure, numerata 8.4, e
- una casella di testo facoltativa numerata 8.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 8.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Per la tabella 8.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

| Come compilare la tabella 8.2 | |
|--|--|
| Colonna «Numero di operatori» | Numero totale di operatori (stima nel caso in cui non esista un obbligo nazionale di registrazione degli operatori) impiegato per programmare i controlli ufficiali (molto probabilmente all'inizio dell'anno), per le diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari. |
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari. |

La categoria «Punti di entrata» comprende i punti di entrata nell'Unione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che hanno accesso alle strutture di controllo adeguate per diversi tipi di prodotti/merci. I controlli ufficiali effettuati in tali punti di entrata che dovrebbero essere inseriti nella relazione sono quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Per la categoria «Sull'uso dei prodotti fitosanitari e sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi», gli Stati membri possono comunicare il numero di operatori e il numero di controlli ufficiali effettuati nelle righe facoltative supplementari disponibili (relative alle categorie «Utenti agricoli» o «Altri utenti professionali»), identificate da un (*).

L'allegato 8 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 8.4 è suddivisa in due colonne principali, una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

| Come compilare la colonna «Non conformità» nella tabella 8.4 | |
|---|--|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità rilevate durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari. |
| Colonna facoltativa «Numero totale di operatori controllati» | Numero totale di operatori per le diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna facoltativa «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di operatori per le diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato non conformità durante l'anno di riferimento. |

| Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 8.4 | |
|---|--|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure avviate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria durante l'anno di riferimento nelle diverse categorie di operatori che commercializzano e utilizzano prodotti fitosanitari per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625. |

Per la categoria «Sull'uso dei prodotti fitosanitari e sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi», gli Stati membri possono comunicare le non conformità e le azioni/misure introdotte nelle righe facoltative supplementari disponibili (relative alle categorie di «Utenti agricoli» o «Altri utenti professionali»), identificate da un (*).

Sezione 9. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici

La parte II, sezione 9, comprende:

- una casella di testo numerata 9.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- i modelli forniti negli allegati XIII ter e XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008 ⁽³⁸⁾, e
- una casella di testo facoltativa numerata 9.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 9.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

L'allegato 9 contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2017/625.

Sezione 10. Uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

La parte II, sezione 10, comprende:

- una casella di testo numerata 10.1, per testo libero, dove indicare la conclusione generale sul livello di conformità raggiunto;
- una tabella per i controlli ufficiali numerata 10.2;

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

- una casella di testo facoltativa numerata 10.3, per testo libero, dove indicare le osservazioni;
- una tabella relativa alle non conformità e alle azioni/misure numerata 10.4 e
- una casella di testo facoltativa numerata 10.5, per testo libero, dove indicare le osservazioni.

La casella di testo 10.1 dovrebbe essere completata seguendo gli orientamenti di cui alla sezione A.1.

Per la tabella 10.2 relativa ai controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.2.

Come compilare la tabella 10.2

| | |
|--|---|
| Colonna «Numero di controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di controlli ufficiali effettuati durante l'anno di riferimento, nelle categorie «Pre-commercializzazione», «Mercato tradizionale» e «Commercio elettronico». |
|--|---|

L'allegato X contiene un elenco indicativo non esaustivo di norme, inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625.

La tabella 10.4 è suddivisa in due colonne principali, una per le «Non conformità» e l'altra per le «Azioni/misure». Nel compilare questa tabella gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione A.3.

Come compilare la colonna «Non conformità» nella tabella 10.4

| | |
|---|--|
| Colonna «Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati» | Numero totale di non conformità rilevate durante l'anno di riferimento nelle categorie «Pre-commercializzazione», «Mercato tradizionale» e «Commercio elettronico». |
| Colonna «Numero totale di operatori controllati» | Numero totale di operatori nelle categorie «Pre-commercializzazione», «Mercato tradizionale» e «Commercio elettronico» presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali durante l'anno di riferimento. |
| Colonna «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità» | Numero totale di operatori nelle categorie «Pre-commercializzazione», «Mercato tradizionale» e «Commercio elettronico» presso cui le autorità competenti hanno effettuato controlli ufficiali e rilevato casi di non conformità durante l'anno di riferimento. |

Come compilare la colonna «Azioni/misure» nella tabella 10.4

| | |
|--------------------------|--|
| Colonna «Amministrative» | Numero totale di azioni/misure introdotte dalle autorità competenti durante l'anno di riferimento nelle categorie «Pre-commercializzazione», «Mercato tradizionale» e «Commercio elettronico» per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625. |
| Colonna «Giudiziarie» | Numero totale di azioni/misure segnalate dall'autorità competente all'autorità giudiziaria, nel corso dell'anno di riferimento, per ripristinare la conformità alle norme nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625. |

ALLEGATO I

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|---|-----------------------------|
| Regolamento (CEE) n. 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti - disposizioni che restano applicabili conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) 2017/625 | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Decisione 97/747/CE che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (norme pertinenti per le acque confezionate in bottiglie o contenitori) | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 1999/2/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 1999/3/CE che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (titolo II) | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2001/110/CE concernente il miele | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare | Tabelle 1.2 e 1.6 |
| Direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano | Tabelle 1.3, 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2003/40/CE che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari | Tabelle 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale | Tabelle 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari | Tabelle 1.2, 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari | Tabelle 1.2, 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 361/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 617/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile | Tabelle 1.2, 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2009/32/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali | Tabelle 1.4 e 1.6 |

| | |
|---|-------------------|
| Regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 115/2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (titolo IV: indicazioni facoltative di qualità) | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune | Tabella 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (articoli da 74 a 91) | Tabella 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (capo IV) | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) n. 179/2014 che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento(UE) n. 665/2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali | Tabelle 1.4 e 1.6 |

| | |
|---|-------------------|
| Regolamento (UE) 2019/1139 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente | Tabelle 1.4 e 1.6 |
| Regolamento (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate | Tabelle 1.4 e 1.6 |

ALLEGATO II

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|--|-------------------|
| Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Raccomandazione 2004/787/CE relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Regolamento (CE) n. 65/2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Regolamento (UE) n. 619/2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio | Tabelle 2.2 e 2.4 |
| Tutti gli atti giuridici relativi all'autorizzazione di singoli prodotti, come reperibili nel registro UE degli OGM: Organismi geneticamente modificati - Commissione europea (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) | Tabelle 2.2 e 2.4 |

ALLEGATO III

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|--|-------------------|
| Direttiva 90/167/CEE che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (fino al 27 gennaio 2022) | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare | Tabella 3.2 |
| Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 1831/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Direttiva 2008/38/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (UE) n. 619/2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (dal 28 gennaio 2022) | Tabelle 3.2 e 3.4 |
| Regolamento (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate | Tabelle 3.2 e 3.4 |

ALLEGATO IV

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|---|-------------------|
| Elenco di atti di cui all'articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 (fino al 20 aprile 2021), in particolare: <ul style="list-style-type: none"> — direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina; — direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; — direttiva 90/429/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina; — direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; — regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina; — direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (CE) n. 494/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (CE) n. 1082/2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (CE) n. 1505/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina | Tabelle 4.2 e 4.4 |
| Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (dal 21 aprile 2021) | Tabelle 4.2 e 4.4 |

ALLEGATO V

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|---|-------------------|
| Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano | Tabelle 5.2 e 5.4 |
| Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera | Tabelle 5.2 e 5.4 |

ALLEGATO VI

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|--|------------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6 ter) | Tabella 6.4 e casella di testo 6.7 |
| Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti | Tabella 6.2 e casella di testo 6.3 |
| Direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole | Tabella 6.2 e casella di testo 6.3 |
| Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate | Tabella 6.4 e casella di testo 6.5 |
| Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne | Tabella 6.2 e casella di testo 6.3 |
| Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli | Tabella 6.2 e casella di testo 6.3 |
| Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini | Tabella 6.2 e casella di testo 6.3 |
| Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento | Casella di testo 6.6 |

ALLEGATO VII

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|--|-------------------|
| Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante | Tabelle 7.2 e 7.4 |
| Regolamento (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci | Tabelle 7.2 e 7.4 |

ALLEGATO VIII

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|---|-------------------|
| Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari | Tabelle 8.2 e 8.4 |
| Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi | Tabelle 8.2 e 8.4 |

ALLEGATO IX

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|--|---|
| Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (fino al 31 dicembre 2020) | Allegato XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008 |
| Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli | Allegato XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008 |
| Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi | Allegato XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008 |
| Regolamento (UE) n. 392/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica | Allegato XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008 |
| Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli | |
| Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (dal 1° gennaio 2021) | |

ALLEGATO X

Elenco indicativo non esaustivo di norme inteso come orientamento per quanto riguarda le informazioni sui controlli ufficiali da comunicare per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625

| | |
|--|---------------------|
| Regolamento (CE) n. 178/2002 (articolo 53) | Tabelle 10.2 e 10.4 |
| Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose | Tabelle 10.2 e 10.4 |
| Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | Tabelle 10.2 e 10.4 |
| Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati | Tabelle 10.2 e 10.4 |
| Regolamento (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari | Tabelle 10.2 e 10.4 |
| Regolamento (UE) n. 668/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 | Tabelle 10.2 e 10.4 |

Comunicazione della Commissione**Orientamenti per l'attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico Programma di lavoro 2021-2022****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 71/02)

Introduzione

Il regolamento (UE) 2018/1724 che istituisce uno sportello digitale unico mira ad agevolare l'accesso in linea alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza di cui i cittadini e le imprese necessitano per spostarsi all'interno dell'Unione ed esercitare attività commerciali, stabilirsi ed espandere le proprie attività economiche in un altro Stato membro.

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento prevede l'adozione di un programma di lavoro annuale che specifica le azioni volte a facilitare l'attuazione del regolamento. Il 31 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU C 257) un primo programma di lavoro relativo al periodo compreso tra luglio 2019 e dicembre 2020.

Nel corso di questi due anni una stretta collaborazione con gli Stati membri ha consentito di svolgere la maggior parte dei compiti elencati nel primo programma di lavoro e, in particolare, di garantire il puntuale avvio dello sportello a dicembre 2020, nonostante la crisi COVID-19. La crisi ha messo ancora più in risalto la necessità di amministrazioni pubbliche più digitalizzate e facilmente accessibili.

Il presente secondo programma di lavoro stabilisce il calendario delle ulteriori azioni volte all'attuazione dei requisiti dello sportello unico entro le scadenze giuridiche nel 2022 e nel 2023 nonché al mantenimento e al miglioramento dei servizi dello sportello già avviati. Data la concentrazione delle scadenze di una serie di azioni a dicembre 2022, il presente secondo programma di lavoro copre il periodo compreso tra gennaio 2021 e dicembre 2022. A partire dal 2021 le azioni si concentreranno sui seguenti aspetti:

- monitoraggio e miglioramento della qualità dello sportello,
- promozione,
- preparativi per l'attuazione da parte dei comuni entro il 2022,
- preparativi per rispettare la scadenza del 2023 in materia di digitalizzazione e accessibilità transfrontaliera delle procedure e del sistema «una tantum».

Il 6 ottobre 2020 il presente programma di lavoro è stato discusso con il gruppo di coordinamento dello sportello, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento. L'attuazione del programma di lavoro sarà monitorata attraverso la piattaforma di collaborazione in linea del gruppo di coordinamento dello sportello e durante le riunioni del gruppo di coordinamento dello sportello.

I coordinatori nazionali sono invitati a elaborare un programma di lavoro nazionale che valuti i progressi compiuti finora e definisca azioni volte a colmare le lacune rimanenti, nonché a rivedere il presente programma di lavoro nazionale una volta l'anno e a condividerlo con la Commissione e con il gruppo di coordinamento.

Ai fini della presente comunicazione della Commissione si applicano le seguenti definizioni:

- «autorità competente»: ogni autorità od organo di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, con competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al regolamento sullo sportello;
- «coordinatori nazionali»: i rappresentanti nominati dagli Stati membri come previsto dall'articolo 28 del regolamento sullo sportello.

1. Qualità delle informazioni e dei servizi***Obiettivo 1.1: garantire la completezza e la qualità delle informazioni***

Riferimento: articoli 4 e 5 del regolamento, relativi all'accesso alle informazioni, articolo 9 relativo alla qualità delle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme, articolo 10 relativo alla qualità delle informazioni sulle procedure, articolo 12 relativo alla traduzione e articolo 19.

Contesto

Lo sportello fornirà ai cittadini e alle imprese informazioni sufficientemente complete per consentire loro di esercitare i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale in piena conformità delle norme e degli obblighi applicabili.

Il regolamento presenta all'allegato I un elenco dei settori per cui entro il 12 dicembre 2020 la Commissione e gli Stati membri hanno dovuto garantire la presenza in linea di tutte le informazioni pertinenti per i cittadini e le imprese, fatta eccezione per le informazioni fornite dai comuni, i quali hanno tempo fino al 2022. I diritti e gli obblighi a livello dell'UE sono consultabili sul portale «Your Europe». Il portale «Your Europe» riporta inoltre informazioni sull'attuazione a livello nazionale e sulle norme fornite dalle autorità degli Stati membri in riferimento ad alcuni argomenti di cui all'allegato I. È attualmente in corso la graduale rimozione di tali informazioni dal portale «Your Europe» e la relativa sostituzione con 1) link a pagine su siti web nazionali notificati dagli Stati membri e 2) lo strumento di ricerca dello sportello.

Nel 2020 la Commissione ha inoltre offerto servizi di traduzione agli Stati membri. Considerati i limiti di bilancio, fino alla fine del 2020 tale servizio è stato utilizzato in via prioritaria per le informazioni di base in tutti i settori di cui all'allegato I.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|----------------------|--|--|
| T1 2021-T4 2022 | Verificare la completezza e la qualità delle informazioni di cui all'allegato I e risolvere i problemi | Commissione Coordinatori nazionali |
| T1 e T3 di ogni anno | Revisione semestrale degli orientamenti della Commissione sull'attuazione dell'allegato I | Commissione Coordinatori nazionali |
| T4 2022 | Garantire che le informazioni a livello comunale siano disponibili in linea e siano di qualità adeguata, e che i siti web vengano notificati alla CE | Autorità competenti Coordinatori nazionali |
| T1-T2 2021 | Sperimentare, con una selezione di Stati membri che lo desiderano, un approccio facoltativo per agevolare l'identificazione degli obblighi nazionali specifici relativi ai prodotti Attuare misure per migliorare i risultati nel settore degli obblighi relativi ai prodotti (compresi gli sviluppi informatici necessari) | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| T4 2021 | Attuare misure per migliorare i risultati nel settore delle imposte (compresi gli sviluppi informatici necessari) | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |

Obiettivo 1.2: evitare le duplicazioni

Riferimento: considerando 17 e 55, articolo 19, paragrafo 6, e articolo 30 del regolamento.

Contesto

Il regolamento invita gli Stati membri e la Commissione a fornire un'unica fonte per ciascuna informazione richiesta per lo sportello, nonché a evitare il più possibile le duplicazioni parziali o totali. Lo scopo è evitare che gli utenti siano confusi dalla presenza di informazioni simili riguardo a uno stesso argomento, ma non del tutto identiche, su portali diversi. Mirare a fonti uniche di informazioni agevola inoltre gli aggiornamenti e riduce il rischio di presentare informazioni contraddittorie.

Sullo sportello possono essere presentate solo le informazioni rivolte esclusivamente ai cittadini e alle imprese e finalizzate a illustrare i diritti e gli obblighi applicabili agli stessi. Tali informazioni non dovrebbero essere combinate con altri contenuti, come ad esempio informazioni su politiche in via di elaborazione destinate a esperti e funzionari.

La Commissione applica questo principio alla propria presenza sul web e si sta adoperando per integrare e pubblicare su «Your Europe» tutte le informazioni a livello dell'UE che illustrano ai cittadini e alle imprese i rispettivi diritti e obblighi all'interno del mercato unico. Faranno eccezione soltanto i casi per cui il diritto dell'UE imponga di realizzare un sito web specifico. I contenuti che descrivono le politiche e i processi saranno invece disponibili sul sito web istituzionale della Commissione e sui singoli siti web delle direzioni generali responsabili.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|-----------------|--|--|
| T4 2021 | Integrare esclusivamente su «Your Europe» tutte le informazioni a livello dell'UE, eccetto quando la normativa non lo consenta Sviluppare un approccio integrato tra «Your Europe» e gli altri portali dell'UE che fanno parte dello sportello, al fine di garantire una navigazione agevole e di evitare le duplicazioni | Commissione |
| T1 2021-T4 2022 | Operare una netta distinzione tra le informazioni sulle norme applicabili ai cittadini e alle imprese, presentate su «Your Europe», e le informazioni relative a politiche in via di elaborazione, riportate sul sito web istituzionale della Commissione e sui siti web delle singole DG | Commissione |
| T1 2021-T4 2022 | Ridurre le duplicazioni in settori specifici, tra cui il GDPR, la digitalizzazione delle imprese, la finanza per le imprese, gli obblighi relativi ai prodotti, le imposte e le importazioni/esportazioni | Commissione |
| T1 2021-T4 2021 | Sviluppare un approccio integrato a livello nazionale per evitare duplicazioni delle informazioni su argomenti specifici tra i diversi portali nazionali | Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| T1 2021-T4 2022 | Monitorare le duplicazioni sui siti web della Commissione e degli Stati membri e valutare possibili soluzioni per una migliore distribuzione dei contenuti | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |

2. Sviluppo informatico, digitalizzazione delle procedure, raccolta dei dati

Obiettivo 2.1: digitalizzare le procedure

Riferimento: articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure da offrire interamente in linea.

Contesto

Lo sportello offrirà agli utenti un facile accesso alle procedure amministrative nazionali. A tal fine il regolamento impone a tutti gli Stati membri di garantire che gli utenti possano accedere a qualsiasi procedura di cui all'allegato II ed espletarla interamente in linea. Ciò significa che l'utente dovrebbe poter eseguire tutte le fasi per via elettronica a distanza, attraverso un servizio in linea. Il regolamento contempla inoltre un elenco non esaustivo di criteri specifici che devono essere soddisfatti.

Anche se il termine ultimo per la digitalizzazione delle procedure è fissato a dicembre 2023, gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi in merito e ricercare opportunità per attuare i requisiti ben prima della scadenza nel quadro dei propri programmi di e-government in corso, come alcuni hanno già cominciato a fare durante la crisi COVID-19.

Nel raggiungimento di tale obiettivo gli Stati membri saranno aiutati da programmi dell'UE, come ad esempio il dispositivo per la ripresa e la resilienza, Orizzonte Europa, il programma Europa digitale e il FESR. Le autorità competenti sono invitate a contattare i propri coordinatori nazionali responsabili dei programmi finanziari nel proprio Stato membro.

Nel 2020 la Commissione ha fornito una nota esplicativa sulle procedure di cui all'allegato II e l'argomento continuerà ad essere oggetto di discussione durante le riunioni del gruppo di coordinamento.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|------------|--|---|
| T1-T2 2021 | Condividere con il gruppo di coordinamento le informazioni sui progressi compiuti verso la digitalizzazione delle procedure di cui all'allegato II | Autorità competenti Coordinatori nazionali |

| | | |
|-----------------|--|---|
| T2 2021-T4 2022 | Colmare le lacune individuate mediante le attività di cui al punto precedente | Autorità competenti Coordinatori nazionali |
| p. m. T4 2023 | Tutte le procedure di cui all'allegato II dovranno essere interamente in linea | Coordinatori nazionali Autorità competenti |

Obiettivo 2.2: garantire agli utenti transfrontalieri l'accesso alle procedure in linea

Riferimento: articolo 13 del regolamento, relativo all'accesso transfrontaliero alle procedure in linea.

Contesto

Il regolamento prevede che le procedure già in linea siano (rese) interamente accessibili agli utenti transfrontalieri. Ciò significa che una procedura, se è disponibile per un cittadino di uno specifico Stato membro, deve essere accessibile in tutte le sue fasi anche agli utenti provenienti da altri Stati membri o agli utenti dello stesso Stato membro che vivono in un altro Stato membro o che in passato hanno vissuto, lavorato, studiato o esercitato attività commerciali in un altro Stato membro.

Se necessario, gli Stati membri potranno servirsi di una soluzione tecnica alternativa tecnicamente distinta per gli utenti transfrontalieri, ma in tal caso dovranno ulteriormente adoperarsi per garantire che la procedura porti allo stesso risultato e non sia più onerosa della procedura offerta agli utenti nazionali.

Si dovrà prestare particolare attenzione agli ostacoli per gli utenti transfrontalieri, come ad esempio i campi di moduli che richiedono numeri telefonici nazionali, prefissi telefonici nazionali o codici postali nazionali, il pagamento di diritti effettuabile solo mediante sistemi non (ampiamente) disponibili per gli utenti transfrontalieri, la mancanza di spiegazioni dettagliate in una lingua compresa da utenti transfrontalieri, l'impossibilità di presentare prove elettroniche da parte dell'utente e il rifiuto di accettare mezzi di identificazione elettronici emessi in altri Stati membri.

In alcuni ambiti (ad es. la direttiva sui servizi, la direttiva sulle qualifiche professionali, le direttive sugli appalti pubblici), l'accesso non discriminatorio alle procedure per gli utenti transfrontalieri è già un requisito giuridico che va a sommarsi al principio di non discriminazione sancito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel 2020 la Commissione ha fornito una nota esplicativa sull'accessibilità transfrontaliera delle procedure e l'argomento continuerà ad essere oggetto di discussione durante le riunioni del gruppo di coordinamento.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|-----------------|--|---|
| T1-T2 2021 | Condividere con il gruppo di coordinamento le informazioni sui progressi compiuti verso la piena accessibilità transfrontaliera delle procedure in linea | Autorità competenti Coordinatori nazionali |
| T2 2021-T4 2022 | Eliminare gli ostacoli rimanenti | Autorità competenti Coordinatori nazionali |
| p. m. T4 2023 | Procedure in linea accessibili anche agli utenti transfrontalieri in modo non discriminatorio | |

Obiettivo 2.3: contribuire allo sviluppo di strumenti informatici a livello dell'UE e garantire l'interoperabilità tra gli strumenti informatici della CE e nazionali

Riferimento: articoli 8, 15, 18 e 19 e articolo 21 del regolamento, relativo alle responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello.

Contesto

Come previsto dal regolamento, il funzionamento dello sportello è reso possibile da strumenti tecnici quali: uno strumento di ricerca e uno strumento comune di reperimento di assistenza che orientano gli utenti finali verso le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza, uno strumento di riscontro degli utenti sulla qualità dei servizi, uno strumento di riscontro degli utenti sugli ostacoli al mercato unico, uno strumento per la raccolta di statistiche di utilizzo e un pannello di controllo come interfaccia per le autorità pubbliche.

A luglio 2020 la Commissione ha adottato un atto di esecuzione relativo ai riscontri degli utenti e alle statistiche relative agli utenti (regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 della Commissione) e ha garantito la disponibilità di tutti questi strumenti nel 2020. Le autorità nazionali hanno dovuto garantire la conformità all'atto di esecuzione, fornire le informazioni necessarie per il funzionamento degli strumenti e inserire link ad alcuni di essi sui relativi siti web nazionali. Sono state fornite linee guida per l'inserimento dei link sui siti web nazionali.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| T1-T2 2021 | Monitorare la raccolta dei riscontri e delle statistiche Monitorare l'inserimento, sulle pagine nazionali che fanno parte dello sportello, dei link: — allo strumento comune di riscontro degli utenti sulle pagine che non dispongono di uno strumento nazionale di riscontro — allo strumento di reperimento di servizi di assistenza — allo strumento per gli ostacoli al mercato unico | Commissione Coordinatori nazionali |
| T1 2021-T4 2022 | Mantenere e migliorare ulteriormente gli strumenti informatici dello sportello unico sulla base delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti raccolti | Commissione |
| T1-T3 2021 | Valutare se sia necessario e fattibile sviluppare strumenti informatici comuni per la raccolta e la trasmissione automatica delle statistiche da parte dei comuni e per sostenere la digitalizzazione delle procedure | Commissione Coordinatori nazionali |
| T2 2022 | A seconda dei risultati dell'analisi, sviluppare tali strumenti | Commissione |
| p. m. T4 2023 | <i>Implementare nell'IMI la procedura per la cooperazione amministrativa (articolo 15)</i> | |

Obiettivo 2.4: una tantum

Riferimento: articolo 14 del regolamento.

Contesto

La Commissione istituirà, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema tecnico per lo scambio di prove per le procedure in linea elencate nell'allegato II del regolamento e le procedure di cui alla direttiva sulle qualifiche professionali ⁽¹⁾, alla direttiva sui servizi ⁽²⁾ e alle due direttive sugli appalti pubblici (2014/24/UE e 2014/25/UE).

Nel 2019 e nel 2020 la Commissione ha sviluppato un'architettura per il sistema e ha collaborato con gli Stati membri, mediante una serie di pacchetti di lavoro, allo sviluppo di soluzioni tecniche e operative. La Commissione ha inoltre condotto studi e progetti pilota a sostegno di tale lavoro.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|---------|--|-------------------------|
| T1 2021 | Revisione finale dei risultati prodotti dai pacchetti di lavoro | Gruppo di coordinamento |
| T1 2021 | Proporre un progetto di atto di esecuzione che stabilisca le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico | Commissione |
| T1 2021 | Lavori preliminari sull'atto di esecuzione | Gruppo di coordinamento |
| T2 2021 | Fornire un parere sul progetto di atto di esecuzione e sui servizi essenziali e generici in fase di sviluppo | Comitato |

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE.

⁽²⁾ Direttiva 2006/123/CE.

| | | |
|----------------|---|--|
| T2 2021 | Adottare l'atto di esecuzione | Commissione |
| T1 2022 | Pubblicare specifiche tecniche più dettagliate insieme al quadro di governance, a integrazione dell'atto di esecuzione, sulla base dei contributi forniti dai pacchetti di lavoro specifici e previa discussione con il gruppo di coordinamento | Commissione |
| T1 2022 | Attuare il quadro di governance per il sistema tecnico | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| Inizio T3 2021 | Sviluppare le componenti essenziali e i dispositivi tecnici del sistema tecnico e predisporre le necessarie modalità operative a livello dell'UE | Commissione |
| Inizio T3 2021 | Sviluppare e adattare la componente nazionale del sistema tecnico, compresi le fonti autentiche di informazione, gli intermediari/piattaforme di intermediazione di e-governement e i portali di e-governement, nonché le necessarie modalità operative a livello nazionale | Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| p. m. T1 2023 | Test e avviamento | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| p. m. T4 2023 | Sistema tecnico una tantum messo a punto e pronto per l'uso | |

Obiettivo 2.5: relazioni sul funzionamento dello sportello e del mercato unico

Riferimento: articoli 19, 24, 25, 26, 27 e 36 del regolamento.

Contesto

Il regolamento prevede che gli Stati membri e la Commissione analizzino ed esaminino i problemi sollevati dagli utenti tramite lo strumento per gli ostacoli al mercato unico e vi pongano rimedio, ove possibile, con i mezzi appropriati.

Il regolamento prevede anche che la Commissione pubblichi in linea panoramiche sintetiche dei problemi che sono emersi dalle relazioni fornite dagli utenti dello sportello tramite lo strumento per gli ostacoli al mercato unico e che sono stati evidenziati dai riscontri degli utenti e dalle statistiche relative agli utenti raccolti.

La Commissione è inoltre tenuta a riesaminare l'applicazione del regolamento entro il 12 dicembre 2022 e a redigere una relazione di valutazione sul funzionamento dello sportello e del mercato interno sulla base delle statistiche, dei riscontri degli utenti e delle relazioni sugli ostacoli al mercato unico che sono stati raccolti.

Il regolamento prevede diversi strumenti che aiuteranno la Commissione a raccogliere le informazioni pertinenti relative alla digitalizzazione dei servizi pubblici nell'UE. Le panoramiche sintetiche dei problemi e le relazioni semestrali aiuteranno la Commissione a prendere decisioni informate nel settore del mercato interno, unitamente ad altri strumenti (come una relazione statistica basata su indicatori selezionati pubblicata su un quadro di valutazione del mercato unico aggiornato, la relazione annuale sull'efficacia del mercato unico ecc.). Tali strumenti sosterranno inoltre gli Stati membri nell'individuare e affrontare in modo adeguato i problemi segnalati.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|--|---|--|
| Seguito alle statistiche e ai riscontri degli utenti | | |
| T1 2021-T4 2022 | Seguito ai riscontri e alle statistiche | Coordinatori nazionali Autorità competenti Commissione |

| Seguito ai riscontri sullo strumento per gli ostacoli al mercato unico | | |
|--|---|--|
| T3-T4 2021 | Integrare i riscontri raccolti tramite i servizi di assistenza nello strumento per gli ostacoli al mercato unico | Commissione |
| Pubblicazione di set di dati dello sportello come dati aperti | | |
| T4 2021 | Pubblicazione dei dati relativi alle statistiche | Commissione |
| T4 2021 | Pubblicazione dei dati dell'archivio dei link | Commissione |
| Panoramiche sintetiche in linea | | |
| T4 2021 | Pubblicare le panoramiche sintetiche, previa discussione con il gruppo di coordinamento | Commissione |
| Relazione sullo sportello e sul mercato unico | | |
| T2 2022 | Discutere i contributi per il progetto di relazione fornito dalla Commissione | Gruppo di coordinamento |
| T4 2022 | Presentare la relazione al Parlamento e al Consiglio | Commissione |
| Indicatori per il quadro di valutazione del mercato unico | | |
| T1 2021 | Fornire indicatori relativi allo sportello unico da pubblicare nel quadro di valutazione del mercato unico del 2021 | Commissione Gruppo di coordinamento |
| T1 2021 | Stabilire una serie di indicatori relativi allo sportello unico per il quadro di valutazione del mercato unico del 2022 e anni successivi | Commissione Gruppo di coordinamento |

3. Servizi di assistenza

Obiettivo 3.1: garantire la disponibilità delle informazioni sui servizi di assistenza e la qualità di questi ultimi

Riferimento: articoli 7, 11 e 16 del regolamento.

Contesto

Attraverso lo strumento di reperimento dei servizi di assistenza avviato nel 2020, lo sportello offre agli utenti un facile accesso a un'ampia gamma di servizi di assistenza, li informa su ciò che possono aspettarsi dai servizi e li orienta verso quelli più appropriati.

Oltre ai servizi di assistenza elencati nell'allegato III, da quando lo sportello è stato avviato vi hanno aderito anche Europe Direct, i centri europei dei consumatori e l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale.

Nel 2019 la Commissione ha sostenuto i servizi di assistenza nel corso del processo di adesione fornendo una lista di controllo e una valutazione della situazione.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|-----------------|---|--|
| T1 2021-T4 2022 | Monitorare le informazioni fornite sui servizi di assistenza e la qualità di questi ultimi con il supporto delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti raccolti; dare seguito al monitoraggio | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |

Obiettivo 3.2: ampliare la rete

Riferimento: articolo 7 del regolamento.

Contesto

Oltre ai servizi di assistenza elencati nell'allegato III, la Commissione e i coordinatori nazionali possono integrare altri servizi di assistenza, a condizione che questi soddisfino le condizioni previste dal regolamento.

Se necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, i coordinatori nazionali potranno proporre alla Commissione di integrare anche servizi di assistenza privati o semiprivati, purché soddisfino i requisiti di qualità dello sportello.

Nel 2019 e nel 2020 è stata data priorità all'inclusione dei servizi di assistenza finanziati o cofinanziati e/o gestiti dalla Commissione. Di conseguenza sono stati integrati Europe Direct, i centri europei dei consumatori e l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale.

Nel 2021 si continuerà a dare priorità alla preparazione per l'inclusione di ulteriori servizi di assistenza finanziati o cofinanziati e/o gestiti dalla Commissione. I coordinatori nazionali avranno parallelamente la possibilità di integrare servizi di assistenza a livello nazionale dopo aver verificato che essi soddisfino i requisiti di qualità dello sportello e che siano complementari ai servizi già integrati nello sportello.

A partire dal 2022 i coordinatori nazionali potranno proporre alla Commissione di integrare servizi di assistenza privati o semiprivati.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|---------|---|-------------|
| T1 2021 | Fornire i dettagli pratici di una procedura di adesione per i servizi di assistenza | Commissione |

4. Promozione

Obiettivo 4.1: promuovere lo sportello

Riferimento: articoli 22 e 23 del regolamento, relativi a nome, logo e marchio di qualità e promozione.

Contesto

Lo sportello è stato avviato il 12 dicembre 2020.

Nel 2020 in collaborazione con gli Stati membri è stato preparato un piano di comunicazione per pubblicizzare lo sportello. Tale piano prevede il lancio di una campagna nel 2021, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, come pure il coordinamento di attività volte a promuovere lo sportello e i siti web che lo compongono. La campagna comprende una presentazione digitale con sessioni informative in linea in tutta Europa e nelle varie lingue nazionali. Gli obiettivi sono i seguenti:

- far sì che il marchio «Your Europe» si affermi tra i cittadini e le imprese;
- rendere lo sportello più facilmente reperibile;
- informare la popolazione europea sui diritti e le norme dell'UE e degli Stati membri all'interno del mercato unico;
- coinvolgere attivamente la popolazione nella rivendicazione di tali diritti e nella segnalazione dei problemi riscontrati;
- incoraggiare gli utenti a inviare un riscontro relativo ai servizi pubblici.

Come e quando?

| Quando | Cosa | Chi |
|-----------------|---|--|
| T1 2021 | Organizzare eventi di lancio | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| T1-T2 2021 | Organizzare ulteriori attività promozionali | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| T4 2021 | Valutare il successo della campagna | Commissione |
| T4 2021-T1 2022 | Rivedere il piano di comunicazione | Commissione Coordinatori nazionali |

| | | |
|-----------------|--|--|
| T1-T4 2022 | Attuare il piano di comunicazione rivisto | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| T1 2021-T4 2022 | Ottimizzare ulteriormente per i motori di ricerca il portale «Your Europe» e i siti web nazionali sui motori di ricerca accessibili al grande pubblico | Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
| T1 2021-T4 2022 | Promuovere ulteriormente lo sportello presso le autorità competenti nazionali e locali | Coordinatori nazionali Commissione |

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 71/03)

Il 12 agosto 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9802. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 71/04)

Il 22 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10132. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 71/05)

Il 23 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10150. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 71/06)

Il 23 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10155. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10140 — EFMS/VFME/FocusVision/Confermit/Dapresy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 71/07)

Il 23 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10140. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 febbraio 2021

(2021/C 71/08)

1 euro =

| Moneta | | | Tasso di cambio | | |
|--------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,2121 | CAD | dollari canadesi | 1,5331 |
| JPY | yen giapponesi | 128,83 | HKD | dollari di Hong Kong | 9,4010 |
| DKK | corone danesi | 7,4361 | NZD | dollari neozelandesi | 1,6622 |
| GBP | sterline inglesi | 0,87053 | SGD | dollari di Singapore | 1,6106 |
| SEK | corone svedesi | 10,1388 | KRW | won sudcoreani | 1 367,10 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,0986 | ZAR | rand sudafricani | 18,1025 |
| ISK | corone islandesi | 152,90 | CNY | renminbi Yuan cinese | 7,8385 |
| NOK | corone norvegesi | 10,4012 | HRK | kuna croata | 7,5830 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | IDR | rupia indonesiana | 17 353,51 |
| CZK | corone ceche | 26,195 | MYR | ringgit malese | 4,9096 |
| HUF | fiorini ungheresi | 361,43 | PHP | peso filippino | 59,090 |
| PLN | zloty polacchi | 4,5186 | RUB | rublo russo | 90,6697 |
| RON | leu rumeni | 4,8750 | THB | baht thailandese | 36,799 |
| TRY | lire turche | 9,0168 | BRL | real brasiliano | 6,6644 |
| AUD | dollari australiani | 1,5605 | MXN | peso messicano | 25,2879 |
| | | | INR | rupia indiana | 89,5766 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 71/09)

1. In data 18 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Cordes & Graefe KG («Cordes & Graefe», Germania); e
- Il gruppo FACQ («FACQ», Belgio). FACQ comprende:
 - a) FACQ SA;
 - b) Immobilière les blés d'or SA;
 - c) Immobilière Weideveld SA e
 - d) Renoma SRL.

Cordes & Graefe acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di FACQ.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Cordes & Graefe: fornitura all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sanitari, idraulici, di ventilazione, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, apparecchiature elettriche, materiali per tetti, apparecchiature per escavazioni e tecnologie industriali, principalmente a clienti professionali; e
- FACQ: fornitura al dettaglio di prodotti sanitari, idraulici, di ventilazione, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria a clienti professionali e non professionali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caseo M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 71/10)

1. Il 22 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- AustralianSuper Pty Ltd, in qualità di fiduciario di AustralianSuper («AustralianSuper», Australia),
- Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada),
- Transurban International Ltd («Transurban», Australia),
- Transurban Chesapeake LLC («Transurban Chesapeake», Stati Uniti), controllata da Transurban.

AustralianSuper, CPPIB e Transurban acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Transurban Chesapeake.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- AustralianSuper: il più grande fondo pensioni australiano. Con sede a Melbourne, investe principalmente in Australia, ma negli ultimi anni ha ampliato le sue attività di investimento a livello mondiale,
- CPPIB: organizzazione specializzata nella gestione di investimenti che investe i fondi trasferiti dal Canada Pension Plan. CPPIB investe a livello mondiale, principalmente in public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso;
- Transurban: impresa di gestione di strade a pedaggio che gestisce e sviluppa reti stradali urbane a pedaggio in Australia, Canada e Stati Uniti. È quotata alla borsa australiana,
- Transurban Chesapeake: impresa che si occupa dello sviluppo, della manutenzione, della gestione e della commercializzazione di strade a pedaggio nella zona della Greater Washington, D.C., negli Stati Uniti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10156—TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 71/11)

1. In data 23 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Teachers Insurance and Annuity Association of America («TIAA», Stati Uniti d'America),
- Första AP-fonden («AP1», Svezia),
- Andra AP-fonden («AP2», Svezia),
- Government Pension Investment Fund («GPIF», Giappone),
- beni immobili situati a Parigi («Target», Francia), attualmente di proprietà di Duval Invest SAS (Francia) e di FTIMMO H, una controllata di Orange SA (Francia).

TIAA, AP1, AP2 e GPIF acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, indirettamente, attraverso Cityhold Office Partnership S.à r.l, il controllo comune dell'impresa oggetto dell'operazione (Target).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TIAA: organizzazione di servizi finanziari che fornisce principalmente prodotti d'investimento nei settori accademico, della ricerca, medico e culturale negli Stati Uniti d'America,
- AP1 e AP2: organismi pubblici che gestiscono fondi cuscinetto nel sistema pensionistico nazionale svedese fondato sul reddito. I loro portafogli globali sono costituiti da azioni, titoli a reddito fisso, fondi immobiliari e fondi di private equity. AP1 e AP2 sono completamente indipendenti l'uno dall'altro,
- GPIF: organismo amministrativo con personalità giuridica istituito dal governo giapponese per gestire e investire i fondi di riserva per le pensioni dei piani pensionistici pubblici. Il suo portafoglio di investimenti globale comprende partecipazioni in titoli azionari e obbligazionari nazionali e internazionali giapponesi, infrastrutture (comprese le energie rinnovabili, gli aeroporti e le attività portuali), attività immobiliari e fondi di private equity,
- Target: attivi immobiliari commerciali (destinati ad uso ufficio) situati in rue Jobbé-Duval 10, 75015 Parigi, Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10156—TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Case M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 71/12)

1. In data 23 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Arch Capital Group Ltd («Arch», Bermuda),
- Kelso & Company L.P. («Kelso», Stati Uniti),
- Warburg Pincus LLC («Warburg», Stati Uniti) e
- Watford Holdings Ltd («Watford», Bermuda).

Arch, Kelso e Warburg acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Watford.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Arch: compagnia di assicurazioni, riassicurazioni e assicurazioni ipotecarie operante su scala mondiale;
- Kelso: impresa di private equity che investe in una serie di settori, tra cui consumatori, energia, servizi finanziari, assistenza sanitaria, industria e servizi;
- Warburg: impresa di private equity a livello mondiale con sede a New York il cui portafoglio comprende imprese che operano in diversi settori, tra cui servizi ai consumatori, alle industrie e alle imprese, energia, servizi finanziari, assistenza sanitaria, beni immobili, tecnologia, media e telecomunicazioni; e
- Watford: compagnia mondiale che tratta prodotti assicurativi e riassicurativi proprietà e danni nelle Bermuda, negli Stati Uniti e in Europa.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10047 — Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 71/13)

1. In data 19 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- il gruppo Schwarz (Germania), comprese le sue controllate SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH e SB Dienstleistung KG (Germania), appartenenti al gruppo Schwarz (Germania),
- il gruppo Suez (Francia), comprese le sue controllate Brahms Abfallentsorgung Deutschland GmbH (Germania), SUEZ Polska sp. z o.o. (Polonia), Recycling & Recovery Netherlands B.V. (Paesi Bassi), Jean Lamesch Exploitation S.A., (Lussemburgo), SUEZ Immobilia GmbH & CO. KG e SUEZ Immobilien GmbH (entrambi in Germania).

SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH e SB Dienstleistung KG (insieme «gruppo Schwarz») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Brahms Abfallentsorgung Deutschland GmbH, SUEZ Polska sp. z o.o., Recycling & Recovery Netherlands B. V., Jean Lamesch Exploitation S.A., SUEZ Immobilia GmbH & CO. KG e SUEZ Immobilien GmbH (insieme «SUEZ Waste Management Companies»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- gruppo Schwarz: vendita al dettaglio di prodotti alimentari in oltre 30 paesi attraverso le sue catene di vendita al dettaglio Lidl e Kaufland, e raccolta, selezione, trattamento e riciclaggio dei rifiuti in quanto fornitore integrato di servizi nel settore della gestione dei rifiuti con il marchio Prezero;
- SUEZ Waste Management Companies: raccolta, pretrattamento, selezione, riciclaggio, smaltimento e commercio di rifiuti e merci in Germania, Polonia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10047 — Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT